

**LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI****PREMESSA**

Il procedimento amministrativo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è previsto dalla Direttiva 96/61/CE – IPPC, recepita in Italia dal D.lgs n. 372/99 - “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” successivamente modificato dal D.lgs n. 59/2005 – Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, e dalla recente Direttiva 2008/1/CE – La Direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

Nella Regione del Veneto la normativa di riferimento è la Legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 (BUR n. 73/2007) “Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, e la deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2007, n. 668 “D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 59/2005”. Altre DGRV successivamente emanate sono: n. 1450/2007, n. 2493/2007, n. 3312/2007 e la n. 1998/2008.

Sono assoggettati all’Autorizzazione Integrata Ambientale delegata come per la maggior parte delle categorie produttive con LR n. 26/07 alle Province, anche gli impianti per l'allevamento intensivo di suini e pollame definiti al punto 6.6 dell'allegato I del D.lgs n. 59/2005 cioè aventi potenzialità produttiva superiore a :

<b>Categoria</b>	<b>classificazione IPPC</b>
40.000 posti pollame	6.6 a
2.000 suini ingrasso cioè posti suini da produzione di oltre 30 kg	6.6 b
750 posti scrofe	6.6 c

I principi generali della normativa sono stabiliti dall’art. 3, comma 1 del D.lgs n. 59/2005:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando le Migliori Tecniche Disponibili sia impiantistiche che gestionali (BAT - Best Available Techniques o MTD - Migliori Tecniche Disponibili);
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere limitata la produzione di rifiuti, che devono essere eliminati/recuperati nel rispetto del D.lgs n. 152/06;
- l’energia e l’acqua devono essere utilizzate senza sprechi e in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento anche nel momento di una eventuale cessazione delle attività ed il sito stesso deve essere ripristinato nello stato preesistente ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Nel settore dell'allevamento è importante inoltre tenere in considerazione le interazioni che la normativa IPPC ha con le altre normative strettamente correlate al settore in esame. A questo scopo si ricordano le normative sul benessere animale (D.lgs 20 febbraio 2004, n. 53 per i suini e D.lgs 29 luglio 2003, n. 267 per le galline ovaiole), sulla gestione degli effluenti da allevamento (D.lgs n. 152/06, parte III), sulla Valutazione di Impatto Ambientale (D.lgs n. 152/06 parte II), sulle emissioni in atmosfera (D.lgs n. 152/06, parte V), sulla Biosicurezza Aviaria (Decreto del dirigente dell' UP Sanità Animale e Igiene Alimentare del 9 maggio 2006, n. 152), sulla dichiarazione delle emissioni (Reg. CE/166/06) e sulla disciplina dei Sottoprodotti di Origine Animale (Reg. CE/1774/2002).

Con la DGRV n. 688/2007 la Regione del Veneto ha approvato la modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal D.lgs n. 59/2005. Tale modulistica è di ordine generale e finalizzata alla compilazione della domanda per tutte le aziende rientrate nella direttiva IPPC e comprendenti al loro interno una o più delle attività elencate nell'allegato I del sopracitato Decreto. Ne deriva che l'impostazione generale che la caratterizza, tale da abbracciare settori diversi che vanno, ad esempio, dall'industria chimica, all'industria tessile o conciaria, si applica con difficoltà ad un settore particolare come quello degli allevamenti.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere tecnico per la valutazione della domanda AIA presentata dagli allevamenti e dare suggerimenti per richiedere le integrazioni necessarie al completamento della domanda stessa tenendo conto anche delle norme di applicazione della Direttiva Nitrati, che costituiscono da quest'anno un altro importante ambito di intervento ed applicazione, in particolare per le fasi di gestione e distribuzione degli effluenti prodotti.

## **1. CRITERI GENERALI PER L'ASSOGGETTAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA**

### **1.1 Definizione di "potenzialità massima" e calcolo della consistenza numerica negli allevamenti**

Per le attività IPPC che sono accompagnate da valori soglia, come ad esempio gli allevamenti zootecnici intensivi, la determinazione dell'appartenenza dell'impianto alle categorie comprese nell'allegato I del D.lgs n. 59/2005 deve far riferimento alla capacità produttiva di seguito chiamata potenzialità massima, l'autorizzazione infatti viene data all'impianto nella sua massima potenzialità.

La Circolare del 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 con particolare riferimento all'allegato I) definisce il concetto di capacità produttiva che è da intendersi come "*la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto*".

Poiché nel DM 29 gennaio 2007 le emissioni di un allevamento sono riferite al "posto", la potenzialità massima di un allevamento deve essere determinata dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione: si escludono le corsie di alimentazione, le aree di servizio, etc. Se non ci sono box monoposto il numero di posti potenziale viene calcolato dividendo la superficie calpestabile dagli animali (al netto di mangiatoie e corsie) per la superficie minima fissata dalle normative sul benessere animale.

$$CP = SUS / SM$$

Dove:

**CP** = capacità produttiva potenziale dell'allevamento

**SUS** = superficie utile di stabulazione

**SM** = superficie minima indicata nelle normative sul benessere animale

Per gli avicoli da carne basta indicare il numero massimo di capi normalmente allevato in un ciclo visto che la normativa sul benessere non è ancora stata recepita. Ad ogni modo bisogna considerare che la densità massima per gli avicoli da carne è di 33 kg/m<sup>2</sup> o, in deroga, di 39 kg/m<sup>2</sup> quindi il numero di capi allevabile all'interno di uno stesso capannone può variare di molto in base alla specie. Come riferimento si possono considerare i pesi medi di alcune specie avicole riportati nella seguente tabella:

Categoria avicola	Peso medio di un capo durante un ciclo (Kg/capo)	Peso vivo corrispondete a 40.000 posti (t)
Galline ovaiole	1,8	72
Pollastre	0,7	28
Polli broilers	da 1,5 a 1,9	da 60 a 76
Faraone	1,0	40
Tacchini maschi	9,0	360
Tacchini femmine	4,0	160

Una sintesi delle prescrizioni contenute nelle norme sul benessere animale utili ai fini dell'istruttoria AIA è riportata nell'**allegato A1**.

La consistenza numerica di riferimento per il rilascio dell'AIA può essere verificata consultando la documentazione disponibile in azienda.

## 1.2 Casi Particolari

### **Allevamenti che allevano un numero di capi inferiore alla potenzialità massima**

Nel caso in cui la potenzialità massima superi la soglia di applicazione della IPPC ma l'allevatore preveda di allevare stabilmente un numero di capi inferiore al potenziale e scenda al di sotto di tale soglia non è necessario fare domanda di AIA. L'allevatore deve, comunque, presentare una autodichiarazione che giustifichi l'utilizzo parziale della superficie di stabulazione (ad esempio per la carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché non sono disponibili tutti i capannoni o anche solo per scelta imprenditoriale). Per la verifica della consistenza numerica si procede come al paragrafo 1.1.

### **Allevamenti con suini e avicoli**

Nel caso di azienda con allevamenti appartenenti a specie animali diverse per l'assoggettamento alla normativa IPPC, si considerano separatamente i due allevamenti e si deve fare la domanda AIA per quello che supera la soglia IPPC. Nel caso in cui entrambi siano in queste condizioni vanno presentate due domande AIA distinte.

### **Attività connesse**

Le attività connesse all'allevamento e le relative emissioni devono essere descritte all'interno della modulistica e della relazione tecnica prevista dalla domanda AIA e di conseguenza indicate, come per l'impianto principale, nelle planimetrie e nelle schede che si ritengono pertinenti all'interno della stessa domanda.

La Circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente definisce per "attività connessa" ad un'attività principale, un'attività:

1. svolta dallo stesso gestore;
2. svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
3. le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

La stessa circolare definisce come "sito" tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

Si precisa che il significato di "attività connessa" ai fini dell'IPPC è diversa da quella definita dall'articolo 2135 del C.C. successivamente modificato dal D.lgs n. 228/2001: "*si intendono connesse comunque le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (...) dall'allevamento*".

Alcuni esempi più comuni di attività connesse ad un'attività come l'allevamento, sono:

- i mangimifici;
- attività di lavorazione uova (escluso il solo confezionamento);
- impianti di macellazione e lavorazione della carne;
- Impianti a Biogas o a Biomassa.

Le attività connesse che rientrano da sé in IPPC (appartengono alle categorie elencate nell'allegato I del D.lgs n. 59/2005 ed allo stesso tempo superano la soglia prevista) devono presentare una domanda AIA specifica che seguirà un iter amministrativo indipendente dall'allevamento (es. impianti a Biogas o a Biomasse).

#### **Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti nello stesso sito**

Nel D.lgs n. 59/2005 l'impianto viene definito come "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento" e l'Autorizzazione Integrata Ambientale viene definita come "il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente Decreto. Un'Autorizzazione Integrata Ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore".

L'autorità competente potrebbe però trovarsi di fronte a realtà meno chiare come ad esempio la presenza di più allevamenti nello stesso sito o, al contrario, un allevamento gestito da un solo titolare ma diviso in più sedi distaccate tra loro.

Si cerca qui di dare delle indicazioni che rappresentano una linea di indirizzo generale anche se ogni caso deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente:

Nel caso di **attività zootecnica costituita da più impianti di allevamento sotto la STESSA RAGIONE SOCIALE:**

- 1) se gli impianti hanno sedi diverse, tra loro distaccate, deve essere presentata una domanda AIA per ciascuna sede che supera la soglia.
- 2) se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune, utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) può essere presentata una unica AIA.

Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l'assoggettamento all'AIA dell'allevamento diviso in più sedi soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita dalla direttiva UE, ma concorrano insieme a superare tale soglia.

Nel caso di due o più aziende (CON RAGIONI SOCIALI DIVERSE – esempio allevamenti intestati a diversi soggetti familiari ) COLLOCATE IN UNO STESSO SITO (o confinanti) che sono anche collegate dal punto di vista funzionale (strutture di stoccaggio degli effluenti o degli alimenti in comune) deve essere presentata un'unica AIA. In questo caso, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili all'AIA, si fa riferimento al numero di capi allevato congiuntamente dai diversi titolari.

### **1.3 D. M. 29 gennaio 2007 “ Linee Guida per l'individuazione delle MTD”**

Per gli allevamenti le MTD sono individuate dal BRef - Final Draft elaborato dall'European IPPC Bureau di Siviglia<sup>1</sup> che è stato integralmente recepito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.

La scelta delle “Migliori Tecniche Disponibili” deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di protezione ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche tipologiche dell'allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l'impianto si trova. In linea generale le Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere anche dal punto di vista economico i livelli produttivi del settore. Pertanto nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le Migliori Tecniche Disponibili, si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

L'obiettivo della normativa è la riduzione dell'impatto ambientale per tutti gli aspetti coinvolti nella gestione dell'allevamento; quindi la domanda di AIA non dovrebbe essere solo una fotografia dello stato attuale ma dovrebbe prefigurare un impegno futuro al miglioramento, attraverso una serie di proposte tecnologiche e/o gestionali per la cui attuazione deve essere considerata la sostenibilità economica e la particolarità del settore.


Nella realtà veneta, gli allevamenti avicoli adottano già da qualche anno le MTD di cui al DM 29 gennaio 2007, mentre per gli allevamenti suinicoli le MTD sono poco diffuse e c'è una concreta difficoltà nel realizzare interventi di modifica strutturale.

---

<sup>1</sup> Il documento è scaricabile nella versione ufficiale in lingua inglese dal sito ufficiale dell'European IPPC Bureau di Siviglia all'indirizzo internet [www.eippcb.jrc.es](http://www.eippcb.jrc.es) e nella versione in lingua italiana nel sito del Ministero dell'Ambiente al sito internet [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

## 2. RAPPORTO TRA NORMATIVA IPPC E ALTRE NORMATIVE

La normativa IPPC s'interseca con altre normative a livello europeo, nazionale e regionale che regolamentano gli allevamenti avicoli e suinicoli. Schematicamente tali norme possono essere così riassunte:



### 2.1 D. Lgs. 4/2008: Valutazione di Impatto Ambientale

Il D.lgs n. 4/2008 “correttivo del D.lgs 152/2006, Decreto ambientale” fissa che siano soggetti allo studio di impatto ambientale i nuovi stabilimenti zootecnici e le estensioni di insediamenti esistenti con numero di capi superiore a :

Polli ingrasso	85.000
Galline	60.000
Suini da produzione (di oltre 30 kg)	3.000
Scrofe	900

Tali soglie si dimezzano se l'allevamento ricade, anche solo parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/91.

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA gli allevamenti nuovi che superano il carico di 40 quintali di peso vivo animale per ettaro.

Con le Delibere della Giunta regionale del 10 febbraio 2009, n. 308 e del 17 febbraio 2009, n. 327, la Regione del Veneto fornisce i primi indirizzi applicativi in materia di Valutazione Ambientale in quanto il termine ultimo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di VIA contenute nel D.lgs n. 4/2008 era il 13 febbraio 2009. Restano ancora in vigore alcuni articoli della vecchia LR n. 10/99 e si individua nella Provincia l'autorità competente per il rilascio della VIA e la verifica di assoggettabilità degli allevamenti.

Sono di competenza provinciale anche le modifiche ed estensioni di allevamenti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione.

Nel caso in cui progetti di impianti assoggettati ad AIA debbano essere sottoposti anche a procedura di VIA, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA la quale verrà integrata dal rappresentante provinciale competente per l'AIA, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi.

Ne consegue che la fase di consultazione in AIA (pubblicazione, osservazione etc.) viene sostituita dalla procedura di VIA e nello studio di impatto ambientale devono essere fornite le informazioni

richieste dall'AIA. Nel provvedimento finale di VIA bisogna riportare le condizioni previste dagli art. 7 e 8 del D.lgs n. 59/2005.

### **2.2 D. M. 7 aprile 2006: Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento**

Con Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono stati approvati *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*.

Le DGRV del 7 agosto 2006, n. 2495 e del 7 agosto 2007, n. 2439 *“Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”* hanno definito le modalità di attuazione per il territorio veneto.

Nella normativa vengono fissati:

- le produzioni di deiezioni e di azoto per le diverse categorie di animali
- le modalità di stoccaggio (tipologie e volumi) per i liquami e per le deiezioni palabili
- le modalità di distribuzione sui terreni agricoli (tecniche di distribuzione, limiti temporali, limiti quantitativi con riferimento all'azoto – Comunicazione e PUA).

Tutti gli allevamenti soggetti ad IPPC hanno l'obbligo di presentare Comunicazione alla Provincia, in quanto produttori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento. Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale bisogna valutare la coerenza tra Comunicazioni/PUA e quanto contenuto nella richiesta di autorizzazione .

Una sintesi delle principali norme che attualmente regolano la gestione degli effluenti zootecnici viene riportata nell'**allegato A2**.

### **2.3 Biosicurezza Aviaria**

Il Decreto del 9 maggio 2006, n. 152 del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare *“Misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria”* contiene alcune disposizioni riguardanti i requisiti strutturali e le norme di gestione degli allevamenti avicoli, se ne riportano i principali:

#### **Requisiti strutturali degli allevamenti avicoli**

1) I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:

- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
- pareti e soffitti pulibili;
- attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di corsie esterne;
- chiusure adeguate.

2) Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di:

- barriere all'ingresso idonee ad evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali con dimensioni minime pari all'apertura del capannone;
- una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta pulita;
- aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici etc.) protette;
- una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda vietata agli estranei. Deve essere prevista anche una dotazione di indumenti adeguati;
- uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

**Gestione degli allevamenti avicoli**

- Le attrezzature di allevamento, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;
- nelle zone attigue ai capannoni non ci deve essere alcun materiale;
- negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive;
- per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il trasporto sia effettuato da Ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno.

**2.4 Regolamento n. 166/2006 Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR**

Il Regolamento CE n. 166/2006 ("regolamento E-PRTR") del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica le Direttive 91/689/CE e 96/61/CE del Consiglio ed istituisce un Registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario.

Il PRTR europeo attua a livello comunitario il protocollo PRTR dell'UNECE, che è stato firmato dalla Commissione Europea e da 23 Stati membri il 21 maggio 2003 a Kiev come protocollo alla convenzione di Aarhus2. L'E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) sostituirà il Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER3), ai cui sensi sono stati comunicati i dati relativi agli anni 2001 e 2004. Il Registro, sotto forma di banca dati elettronica, fornirà ai responsabili delle politiche ambientali dati affidabili e controllati e sarà accessibile al pubblico per facilitarne la partecipazione nei processi decisionali in materia ambientale. In generale, il protocollo include le attività indicate nell'allegato I della direttiva IPPC (che è identico all'allegato A3 della decisione EPER).

Se si svolge un'attività specificata nell'allegato I al Regolamento E-PRTR e si supera la soglia di capacità specificata nel suddetto allegato, si è tenuti a comunicare i dati sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito; sono esonerati dall'obbligo di comunicazione quegli impianti che non superano i valori soglia di emissione o di trasferimento di sostanze inquinanti o rifiuti fuori sito. I valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo, sono specificati nell'allegato II del regolamento E-PRTR (91 sostanze).

L'Italia realizzerà il registro PRTR nazionale a cura dell'APAT, il primo anno di reporting è il 2007 e le informazioni saranno raccolte attraverso una comunicazione annuale (dichiarazione PRTR per via telematica) il cui primo termine di scadenza è stato fissato nel 30 giugno 2008.

La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che dà "indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del regolamento (CE n. 166/2006) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le Direttive 91/689/CE e 96/61/CE del consiglio" in applicazione al Regolamento sopracitato comunica il termine entro il quale deve essere fatta la comunicazione relativa all'anno 2007 ed elenca i siti web dove sono disponibili le informazioni relative alla procedura telematica ([www.apat.it](http://www.apat.it); [www.eper.sinanet.apat.it](http://www.eper.sinanet.apat.it)). La Circolare inoltre chiarisce che la comunicazione costituisce adempimento dell'obbligo di trasmissione in cui all'articolo 12, comma 1 del D.lgs n. 59/2005 (dichiarazione INES, MUD – Capitolo 2 – Emissioni).

Gli allevamenti intensivi che rientrano in IPPC devono fare la dichiarazione se le emissioni in aria, acqua e suolo superano i suddetti valori soglia. L'emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell' E-PRTR sono:

- Metano (soglia:10 t/anno)
- Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno )

- Ammoniaca (soglia:10 t/anno)
- Particolato (PM10, soglia:50 t/anno)

Gli inquinanti possono essere calcolati, misurati o stimati: in base alle Linee Guida ministeriali (DM 27 gennaio 2007); solo l'ammoniaca è stimabile con una certa approssimazione e quindi gli allevamenti sono tenuti a dichiarare emissioni superiori alle 10 tonnellate per anno.

L'**allegato A3** riporta il numero di capi che determina il superamento della soglia limite di  $\text{NH}_3 > 10\text{t/anno}$  in relazione alle diverse strutture stabulative. Tale soglia è puramente indicativa in quanto al superamento delle 10 tonnellate di ammoniaca concorrono anche le emissioni provenienti dalle strutture di stoccaggio e dallo spandimento quindi il numero di capi soggetto alla comunicazione sarà sicuramente inferiore a quello riportato in tabella.

### **3. MODALITA' PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA AIA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

#### **3.1 Autorizzazione Integrata Ambientale**

Il D.lgs n. 59/2005, "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" prevede che determinate categorie di attività industriali (allegato I al Decreto) siano sottoposte ad "Autorizzazione Integrata Ambientale". Tale autorizzazione accorpa e sostituisce alcune autorizzazioni di natura ambientale.

Le autorizzazioni ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale indicate nell'allegato II del Decreto sono:

1. autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (D.lgs n. 152/2006);
2. autorizzazione allo scarico (D.lgs n. 152/2006);
3. autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (D.lgs n. 152/2006);
4. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti (D.lgs n. 152/2006);
5. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.lgs n. 209/1999);
6. autorizzazione alla raccolta ed eliminazione di oli usati (D.lgs n. 95/1992);
7. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.lgs n. 99/1992).

#### **3.2 Autorità competente**

Con DGRV del 7 agosto 2007, n. 2493, la Regione del Veneto ha individuato nella Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura l'autorità competente al ricevimento dell'istanza per il rilascio dell'AIA provvisoria relativi agli allevamenti.

Con LR n. 26/2007, di modifica della LR n. 33/85, viene individuata nella Provincia l'autorità competente al rilascio, rinnovo e riesame dell'AIA relativa agli impianti nuovi ed esistenti per gli allevamenti di cui al punto 6.6. dell'allegato I del D.lgs n. 59/2005.

#### **3.3 AIA provvisoria, scadenze e modulistica**

Per gli impianti esistenti o comunque autorizzati alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 59/2005 spetta all'autorità competente al momento di rilascio dell'AIA, la definizione del calendario per la presentazione delle domande da parte degli interessati. Nell'autorizzazione la data fissata per l'adeguamento è stata fissata al 30 ottobre 2007. La Regione del Veneto, con DGRV del 20 marzo 2007, n. 668, ha stabilito il calendario della presentazione delle domande ed individuato la modulistica di riferimento.

Per gli allevamenti con obbligo di AIA tale delibera ha fissato, dapprima, come data di scadenza per la presentazione della domanda il termine del 31 maggio 2007 definendo una modulistica unica comune a tutte le tipologie di attività rientranti in AIA. Successivamente la Regione del Veneto ha proposto di rilasciare una Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria a carattere puramente ricognitivo delle autorizzazioni di settore già in essere. L'AIA definitiva verrà rilasciata in un momento successivo, a completamento dell'iter previsto dal D.lgs n. 59/2005.

Si tratta in sostanza di un provvedimento di mera ricognizione delle autorizzazioni in essere nel settore ambientale e "non contenendo alcun elemento sostanziale innovativo, per la sua adozione non si ritiene necessario il ricorso alla preventiva Conferenza di Servizi (CdS) prevista dal comma 10, dell'art. 5, del D.lgs n. 59/2005. Analogamente appare ragionevole non prevedere l'attivazione, in questa fase, delle procedure di pubblicazione previste dall'art. 5, comma 7 del D.lgs n. 59/2005" (DGRV 2493/2007).

Viene altresì precisato, e successivamente ribadito con DGRV del 22 maggio 2007, n. 1450 che per le attività, tra le quali gli allevamenti, non aventi in quel momento pubblicata alcuna Linea Guida per l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), la scadenza per la presentazione delle domande era il 31 maggio 2007. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria la domanda doveva essere corredata solo dalle informazioni generali e da copia delle autorizzazioni settoriali in essere.

Con il successivo DL del 30 ottobre 2007, n. 180 convertito poi nella Legge del 19 dicembre 2007, n. 243 viene stabilito un nuovo termine per la presentazione della domanda di autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 ed il rilascio dell'AIA per l'adeguamento degli impianti esistenti al 31 marzo 2008. Entro tale data le Province hanno provveduto al rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria per tutti gli allevamenti che avevano presentato domanda.

Con DGRV del 12 febbraio 2008, n. 205, unicamente per gli allevamenti di cui all'allegato I, punto 6.6, è stata esclusa dalla procedura l'obbligo di compilare la scheda D1 relativa ai dati meteo-climatici ed ai modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera.

### **QUADRO RIEPILOGATIVO**

#### **PRESENTAZIONE ISTANZE AIA PER GLI ALLEVAMENTI (all. I, punto 6.6)**

<b>Scadenza</b>	<b>Tipo documento</b>	<b>Autorità competente</b>
Entro il 30 maggio 2007	Richiesta in forma semplificata	Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura
Entro il 30 settembre 2007	Richiesta in forma semplificata	Provincia
Entro il 31 gennaio 2008	Istanza completa	Provincia

#### **RILASCIO AIA PER GLI ALLEVAMENTI (all. I, punto 6.6)**

<b>Scadenza</b>	<b>Tipo provvedimento</b>	<b>Autorità competente</b>
Entro il 30.10.2007	AIA provvisoria	Regione o Provincia
Entro il 31.03.2008	AIA provvisoria	Provincia

### **3.4 Durata dell'AIA**

La durata dell'AIA definitiva è di 5 anni. Nel caso in cui all'atto di rilascio dell'AIA definitiva, l'allevamento risulti registrato ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), il rinnovo è effettuato ogni otto anni, mentre nel caso in cui l'allevamento risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 il rinnovo è effettuato ogni sei anni. In ogni caso, sei mesi prima dello scadere dell'AIA definitiva deve essere presentata istanza di rinnovo.

L'AIA provvisoria rimane valida sino al rilascio dell'AIA definitiva ed in ogni caso non oltre cinque anni. Tutti gli allevamenti che hanno presentato la domanda di AIA definitiva entro il termine 31 gennaio 2008 sono in regola con le procedure amministrative. Come per le altre attività IPPC, l'AIA durante il suo corso di validità può subire un riesame d'ufficio da parte dell'Ente competente nei casi previsti al comma 4 art.9 del D.lgs n. 59/2005).

Chi è in regola con la normativa AIA?

Sono in regola dal punto di vista amministrativo e possono continuare l'attività, gli allevamenti di cui all'allegato I, punto 6.6 del D.lgs n. 59/05 che:

1. hanno già ottenuto un AIA provvisoria;
2. hanno un procedimento aperto in attesa di ottenere l'AIA definitiva.

Gli allevamenti nuovi devono fare domanda di AIA ed attendere di ottenerla prima di cominciare l'attività.

Si ritiene utile indicare le linee amministrative da seguire nei casi riportati di seguito:

- Caso 1. Allevamenti che hanno presentato soltanto la domanda per AIA semplificata: si apre il procedimento ed in fase istruttoria verranno chieste ad integrazione le schede B, C, D ed E.
- Caso 2. Allevamenti che hanno presentato la domanda AIA oltre il termine del 31 gennaio 2008: si dà avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs n. 59/2005.
- Caso 3. Allevamenti che non hanno ancora presentato la domanda AIA: rischiano la chiusura in quanto non rispettano il D.lgs n. 59/2005. E' necessario che provvedano a presentare la pratica anche se fuori termine in modo da rientrare nel Caso 2 ed evitare la chiusura dell'impianto.

### **3.5 Procedura in caso di modifiche**

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le aziende possono apportare modifiche ai loro impianti. Le modifiche sostanziali richiedono una revisione dell'AIA attraverso l'iter amministrativo che di norma si segue per rilasciare l'AIA definitiva. Le modifiche possono essere effettuate solo dopo la revisione dell'AIA in essere. Il D.lgs n. 59/2005 definisce sostanziale la modifica di un impianto che corrisponde ad un incremento del 100% della soglia di ingresso (es. da 40.000 a 80.000 posti pollame). Le modifiche non sostanziali che hanno effetto sulle emissioni (es. cementificazione di un piazzale, ampliamento di un capannone per l'allevamento etc.) devono essere comunicate alla Provincia che ne prende atto e deve pronunciarsi entro 60 giorni dall'inoltro della comunicazione. Alcune modifiche non sostanziali possono richiedere una modifica delle autorizzazioni settoriali in essere (es. viene cambiato il corpo ricettore di uno scarico e nell'AIA deve essere indicato il nuovo punto di scarico).

**SCHEMA RIASSUNTIVO:**

Se si progettano interventi che configurano modifiche sostanziali, questi vanno preventivamente autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 152/2006 in tal caso l'allevamento esistente può proseguire l'attività già in essere con esclusione di quanto proposto come modifica sino a che non si sia conclusa la procedura di AIA definitiva.

Se gli interventi previsti si reputano non sostanziali ma possono avere effetto sulle emissioni, vanno comunicati alla Provincia che deve prenderne atto e pronunciarsi entro 60 giorni dall'inoltro della comunicazione; la Provincia dovrà accertare che tali modifiche siano non sostanziali anche ai fini della VIA. Decorsi i termini il gestore può comunque procedere alla realizzazione delle modifiche.

Se gli interventi si reputano non sostanziali, le modifiche intervenute andranno comunicate alla Provincia che ne prenderà atto con un silenzio-assenso di 60 giorni.

Nel caso in cui il gestore non comunichi le modifiche apportate al suo impianto la Provincia può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle procedure previste dal D.lgs n. 59/2005.


**3.6 Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale procedimento amministrativo di cui all'art. 5 del D.lgs n. 59/2005**

Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'AIA è quello individuato dall'art. 5 del D.lgs n. 59/2005 che si integra con i meccanismi previsti dalla L. 241/1990.

Ai sensi del D.lgs n. 59/2005 e della L. n. 241/90, l'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

Si rileva che la procedura così come descritta all'art. 5 del D.lgs n. 59/2005 è applicabile solo nei casi seguenti:

1. rilascio di AIA definitiva per allevamenti nuovi e per allevamenti esistenti;
2. rilascio di nuova AIA per modifiche sostanziali dell'impianto o revisione;
3. rinnovo di AIA alla naturale scadenza.



### **3.7 Criteri di valutazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD)**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata "nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili" e deve prescrivere l'utilizzo di MTD in tutte le diverse fasi di allevamento (compresa la distribuzione degli effluenti zootecnici). Le MTD relative agli allevamenti sono state individuate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2007 con il DM 29 gennaio 2007.

Le soluzioni elencate dalle Linee Guida ministeriali rappresentano tecnologie di riferimento che vanno contestualizzate nel territorio e nella situazione in esame. Ciò è particolarmente importante per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici, difficoltà che i processi industriali non hanno.

La Direttiva IPPC raccomanda di utilizzare, in luogo dei valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti, basati sulle Migliori Tecniche Disponibili.

Il Decreto Ministeriale di recepimento delle BAT evidenzia come nell'applicazione di una tecnologia migliorativa dell'impatto ambientale di un allevamento sia da considerare la sostenibilità economica di quest'ultima e valutare l'applicazione di tecniche alternative (impiantistiche e/o gestionali) che permettano di raggiungere prestazioni comparabili con quelle elencate nel Decreto Ministeriale sopraccitato.

Come citato nell'articolo 7, comma 4 del D.lgs n. 59/2005 i "valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti (...) fanno riferimento all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente".

Il gestore di un allevamento che non è dotato di strutture elencate tra le MTD nelle Linee guida ministeriali può proporre soluzioni gestionali che permettano all'impianto nel suo complesso di raggiungere prestazioni ambientali paragonabili a quelle descritte per le MTD.

Se le modifiche del sistema gestionale dell'azienda non dovessero essere sufficienti bisogna prevedere un intervento di adeguamento di tipo strutturale sempre considerando la sostenibilità economica dello stesso.

### **3.8 Conferenza dei servizi (CdS)**

Le Amministrazioni provinciali hanno la facoltà di avvalersi o meno della CdS.

A tal proposito, il ricorso ad altre forme di procedimento amministrativo dovrà garantire quanto previsto dalla L. n. 241/1990 in termini di efficacia e celerità del procedimento.

La normativa di riferimento non richiama in modo esplicito la composizione della Conferenza dei Servizi e tutte le Strutture e gli Enti coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'AIA, quindi ogni Provincia dovrà individuare i soggetti che parteciperanno stabilmente ai lavori della CdS.

Per lo svolgimento dell'istruttoria si possono individuare i seguenti soggetti coinvolti:

- a. Comune(i) sede dell'impianto;
- b. ARPAV (DAP – Servizio territoriale);
- c. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- d. ULSS competente per territorio e Servizio Veterinario per gli aspetti igienico-sanitari e se necessario per l'ambiente di lavoro.

Gli Enti che potranno integrare la CdS, in relazione alla specificità degli impianti e alla loro localizzazione, sono:

- a. Regione del Veneto;
- b. Genio Civile;
- c. Gestori dei Consorzi di Bonifica o Gestori dei Corsi d'Acqua;
- d. Soprintendenza ai Beni Ambientali;

e. Ente Parco e Gestori dei Siti Natura 2000.

L'eventuale coinvolgimento della CTPA (Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente) in CdS deve essere deciso a livello di singole amministrazioni.

### 3.9 Quadro sanzionatorio

L' articolo 16 del D.lgs n. 59/2005 descrive le sanzioni previste dalla normativa nazionale in diverse casistiche qui di seguito riportate:

Attività elencata allegato I, D. Lgs. 59/2005	Sanzione
Esercizio in assenza oppure in seguito a revoca o sospensione dell' Autorizzazione Integrata Ambientale.	Arresto fino ad un anno o ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro
Esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale senza il rispetto delle prescrizioni date al rilascio dell' AIA o imposte dall' autorità competente.	Ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro
Esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.	Arresto da sei mesi a due anni o ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro
Omissione della comunicazione all' autorità competente prima di dare attuazione a quanto previsto dall' AIA (art.11, comma 1 del D.lgs n. 59/2005, avvio delle modalità di autocontrollo).	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro
Omissione di trasmissione all' autorità e ai comuni interessati dei dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti dall' AIA (art.11, comma 2 del D.lgs n. 59/2005: trasmissione annuale dei dati rilevati durante l'autocontrollo).	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro
La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine previsto dalla provincia competente senza giustificato motivo (art. 5, comma 13).	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs n. 59/2005 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli impianti IPPC, dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto dell' articolo 16 del Decreto citato.

#### 4. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale può essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società che gestisce l'allevamento.

Tutte le informazioni sull'allevamento (dall'ingresso delle materie prime all'uscita dei prodotti, degli effluenti e dei rifiuti) devono essere riportate nella relazione tecnica e sinteticamente in 5 schede individuate dalla DGRV n. 688/2007.

Le prime 2 schede (scheda A: "informazioni generali" e scheda B: "dati e notizie sull'impianto esistente") descrivono le caratteristiche dell'allevamento nel suo assetto attuale.

La scheda C riporta le modifiche che si intendono fare in futuro, con particolare riferimento alle MTD, ma anche a tutti gli aspetti ambientali significativi che devono essere oggetto di autorizzazione.

La scheda D descrive gli effetti della struttura impiantistica dell'allevamento sull'ambiente, facendo riferimento alla struttura (e relative MTD) esistente e alle modifiche proposte in scheda C con evidenziazione dei miglioramenti che si ritiene di poter conseguire.

Infine la scheda E propone un piano di auto-monitoraggio da parte dell'allevatore che garantisca il controllo degli effetti ambientali e la corretta gestione dell'allevamento così come verrà autorizzato.

Oltre alle schede ed agli allegati, l'allevatore deve presentare una relazione di sintesi non tecnica che illustri brevemente l'attività di allevamento e gli aspetti ambientali connessi.

Oltre alla relazione di sintesi bisogna allegare alla scheda B la relazione tecnica dei processi produttivi: in tale relazione deve essere riportata la situazione attuale dell'allevamento, i punti critici e le eventuali modifiche che si vogliono attuare in futuro per ridurre l'impatto ambientale. Entrambe le relazioni dovrebbero contenere una descrizione esauriente dell'allevamento: tutto ciò che non è riportato nelle schede di sintesi dovrebbe essere estrapolato da qui senza dover chiedere ulteriori integrazioni. E' necessario che la domanda contenga una documentazione fotografica preferibilmente su supporto digitale.

Di seguito viene riportata una sintesi dei contenuti delle schede previste dalla DGRV n. 688/07 al fine di renderne più chiare le modalità di compilazione e di individuare le integrazioni da richiedere. In alcuni casi le integrazioni vengono rappresentate sotto forma di tabelle da compilarsi in un secondo tempo dai gestori degli allevamenti al fine di rendere più chiare e complete le informazioni già presentate.

##### 4.1 Informazioni Generali - SCHEDE A

Le informazioni richieste dalla **scheda A1 - "Identificazione dell'impianto"** sono le medesime previste dal quadro A della Comunicazione completa prevista dalla DGRV n. 2439/2007 di applicazione della Direttiva Nitrati. Tutto ciò che non è presente nella scheda A1 può essere ricavato dalla Comunicazione dovuta ai sensi della citata normativa.

La **scheda A2 - "Altre informazioni"** riporta le informazioni relative al referente IPPC e all'eventuale sistema di gestione ambientale, in aggiunta è necessario acquisire i recapiti di chi ha compilato la domanda AIA.

La **scheda A3 - "Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto"** va compilata ricordando che:

- i codici IPPC per gli allevamenti sono:
  - 6.6. a Allevamento Avicolo (Galline ovaiole, broilers, tacchini, anatre o altro).
  - 6.6. b Allevamento Suini da ingrasso.
  - 6.6. c Allevamento Suini da riproduzione (scrofe, ingrasso).
- il codice NACE è 01.2 - Agricoltura, allevamento di animali.
- i codici NOSE-P sono:
  - 110.04 Fermentazione enterica.

- 110.05 Gestione dei liquami.

La **scheda A4 - "Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti"** descrive il ciclo produttivo nelle sue diverse fasi (ove esistenti) o sotto-fasi. Ad esempio per i polli da carne si ha una unica fase (ingrasso) ed una serie di fasi accessorie (accasamento, gestione delle deiezioni, pulizia della stalla, ecc.), mentre per le scrofe vi sono diverse fasi che, a seconda della tipologia dell'allevamento, possono comprendere solamente la fase riproduttiva e di svezzamento, oppure anche l'accrescimento, ciascuna con diverse modalità di alimentazione, stabulazione e gestione delle deiezioni, ecc.

E' utile accompagnare la domanda di AIA con:

- documentazione fotografica relativa ad esempio alle fasi di alimentazione, abbeverata, movimentazione bestiame, etc.
- copia comunicazione alla Provincia, in quanto produttori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento.

La **scheda A5 - "Attività tecnicamente connesse"** serve ad identificare le attività connesse nello schema a blocchi e a quantificarne la potenzialità (dati dimensionali).

La definizione di attività connessa è stata data nel capitolo I: i dati di emissione, scarico e consumo di questi impianti devono essere riportati nelle schede successive o richiesti come integrazione. Le attività connesse soggetti ad IPPC per loro caratteristica o superamento delle soglie, presenteranno una domanda AIA separata: in questo caso viene indicata la presenza dell'impianto in questa scheda ma non vi è la necessità di riportare i dati relativi alle emissioni dell'attività connessa nella schede successive.

La **scheda A6 - "Autorizzazioni esistenti per impianto"** deve riportare tutti gli estremi delle autorizzazioni che verranno allegate in copia; le autorizzazioni che interessano gli allevamenti appartengono a diversi settori:

- Concessioni edilizie (non serve allegarne copia è sufficiente l'elenco degli estremi);
- aria;
- acqua;
- effluenti zootecnici;
- scarichi;
- energia;
- VIA;
- certificazioni ambientali (EMAS e ISO).

La **scheda A7 - "Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni"** non deve essere compilata perché la normativa non prevede limiti per le emissioni non convogliate come quelle prodotte dagli allevamenti.

La **scheda A8 - "Inquadramento territoriale"** è superflua per la parte di localizzazione delle stalle perché viene già acquisita con la comunicazione ai sensi della Direttiva Nitrati ma è opportuno chiedere come integrazione se non indicato:

1. La superficie utile di allevamento (m<sup>2</sup> e n. di posti).
2. La superficie utile di stabulazione (m<sup>2</sup>/capo).

La **scheda A9 - "Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici"** deve essere compilata solo dagli allevamenti dotati di impianti di depurazione autorizzati per il trattamento delle acque reflue di allevamento (acque di lavaggio, liquami zootecnici), il trattamento delle acque civili (abitazione e uffici) e il trattamento delle acque di dilavamento di piazzali.

## ALLEGATI ALLE SCHEDE A

A.10 Certificato camera di commercio (obbligatorio).

A.11 Documenti comprovanti la titolarità dell'azienda: possono essere sostituiti da un'autodichiarazione.

A.12 Certificato del sistema di gestione ambientale (facoltativo).

A.13 Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (CTR o IGM) (facoltativo).

A.14 Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000 (almeno Foglio e mappale del catasto terreni a cui è associato il fabbricato ad uso allevamento zootecnico).

- planimetrie e tavole tecniche dell'allevamento in particolare devono essere presentate le seguenti planimetrie (obbligatorie):
- planimetria e sezioni quotate di ciascun fabbricato (tali da consentire la verifica delle superfici utili per la stabulazione degli animali, la superficie e la profondità delle fosse sottogrigliato, le dimensioni delle vasche per lo stoccaggio dei liquami e delle concimaie per l'accumulo delle deiezioni solide e la dimensione dell'eventuale mangimificio;
- planimetria che rappresenti la rete fognaria delle acque bianche e nere, eventuali impianti di trattamento e/o depurazione dei liquami, eventuali piazzali soggetti a dilavamenti meteorici, dei condotti per la veicolazione dei liquami e di eventuali scarichi;
- planimetria con posizionamento dei ventilatori;
- planimetria con posizionamento delle aree di stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti e della cella frigorifera per gli animali morti;

Nelle planimetrie ad ogni porzione di capannone o ricovero o box con diversa tecnica di allevamento o tipologia produttiva va attribuito un codice alfanumerico (è la codifica a cui si deve fare riferimento per la compilazione della scheda D).

Nelle planimetrie vanno inseriti eventuali silos orizzontali e verticali utilizzati per lo stoccaggio degli alimenti per il bestiame.

**Diversi tematismi tra quelli richiesti possono essere raggruppati in una stessa planimetria.**

A.15 Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000 (obbligatorio) o nella scala messa a disposizione dal Comune che ospita l'impianto.

A.16 Zonizzazione acustica comunale (se presente): va richiamata la zonizzazione territoriale e la classificazione acustica del sito, e nel caso di Comuni privi della zonizzazione acustica va presentata una sintetica valutazione previsionale dell'impatto acustico dell'allevamento rispetto ai potenziali recettori

A.17 Autorizzazioni di tipo edilizio. Per gli edifici costruiti prima del 1963 basta un'autodichiarazione (obbligatorio).

A.18 Concessioni per eventuale derivazione acqua (se applicabile).

A.19 Autorizzazione allo scarico delle acque (se applicabile, non necessaria se concessa dalla Provincia).

A.22 Certificato Prevenzione Incendi (obbligatorio quando previsto): il "Certificato di Prevenzione Incendi" (CPI) attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente (Art. 1, DPR del 27 Luglio 1982, n. 577). In un allevamento è obbligatorio il CPI, ad esempio, nei seguenti casi (fonte: tabella delle attività soggette DM 16 febbraio 1982 come modificata dal DM 27 marzo e dal DM 30 ottobre 1986):

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi: per capacità complessiva superiore a 0,75 mc.

b) disciolti o liquefatti: per quantitativi complessivi superiori a 0,3 mc.

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.

Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Impianti per trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili.

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera > 200 q.li  
Impianti per essiccazione dei cereali e di vegetali con depositi di capacità > 500 q.li  
Autorimesse privati con più di 9 autoveicoli.

A.24 Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici e ambientali (obbligatorio): il sito deve essere inquadrato con riferimento allo strumento urbanistico vigente con indicazione di eventuali vincoli ambientali sull'area occupata dall'allevamento ed a questa circostante.

Va indicato l'eventuale inserimento dell'area in specifici piani regionali, provinciali o di bacino o di risanamento ambientale con riferimento alle norme vigenti, alle finalità dei piani/programmi, ai provvedimenti in materia ambientale già adottati o in fase di adozione (informazioni ottenibili da uno stralcio del PRG/PAT). Devono essere in particolare evidenziate le interconnessioni con:

- piano territoriale regionale di coordinamento;
- piano territoriale paesistico regionale;
- piano territoriale di coordinamento provinciale;
- vincoli naturalistici (anche in relazione ai Siti di Importanza Comunitaria – SIC – ed alle Zone di Protezione Speciale – ZPS – individuati per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE)
- vincoli archeologici;
- vincoli idrogeologici;
- vincoli sismici.

A.25 Schema a blocchi (obbligatorio): diagramma di flusso nel quale vengono rappresentate le principali fasi e attività svolte per la conduzione dell'allevamento e le relazioni tra esse.

#### **4.2 Dati e notizie sull'impianto prima delle modifiche proposte per l'adeguamento alle MTD - SCHEDE B**

Nelle schede B sono raccolte le informazioni sull'allevamento allo stato di fatto in termini di consumi, produzione ed emissioni sull'ambiente. Tutte le schede sono state predisposte per compilare una parte definita "storica" (in cui si deve indicare un anno di riferimento tra gli ultimi tre) ed una parte definita "capacità produttiva" (corrispondente al funzionamento dell'impianto nelle condizioni che determinano la massima potenzialità). La scheda "capacità produttiva" deve essere compilata solo nel caso in cui l'allevamento negli ultimi tre anni ha avuto un numero di capi inferiore alla potenzialità massima (capacità produttiva).

Nella **scheda B.1 - "Consumo di materie prime"** vengono aggiunti il punto di deposito e le modalità di stoccaggio delle materie prime (con relativo numero di riferimento riportato in planimetria). La frase S non è necessaria, basta quella di rischio R. Alla scheda sarebbe opportuno che fossero allegati i cartellini dei mangimi.

In comunicazione NITRATI non ci sono informazioni relative alla razione alimentare a meno che l'allevamento non abbia fatto ricorso al bilancio alternativo dell'azoto, nel qual caso può essere fatto esplicito riferimento a quanto ivi specificato.

Nella scheda dovrebbero essere indicate le materie prime utilizzate, ad esempio:

- animali in ingresso (lattonzoli, pulcini ...);
- mangimi;
- materiali per lettiere;
- biocidi o fitosanitari (disinfettanti, impregnanti legno, limacidi, erbicidi, insetticidi, rodenticidi, preparati biologici, ecc.);
- farmaci veterinari;
- integratori;
- carburanti e lubrificanti.

Devono essere indicate le razioni alimentari adottate per le diverse fasi di allevamento, o in alternativa l'azoto in entrata con gli alimenti, con riferimento anche ad eventuali tecniche di alimentazione per il contenimento dell'azoto e del fosforo.

La **scheda B.2 - "Consumo di risorse idriche"** quantifica il consumo di risorse idriche in modo specifico per i diversi usi in allevamento.

Essa presuppone di distinguere, anche ipoteticamente, le diverse utenze e attribuire – ove possibile – i consumi a singole fasi di processo.

Le risorse idriche di un allevamento possono derivare dal seguente approvvigionamento:

- acquedotto: può essere quantificata attraverso la lettura della bolletta (l'acqua può essere utilizzata per l'abbeveraggio, rinfrescamento, lavaggio, diluizione di disinfettanti).
- derivazione d'acqua (verifica della concessione al punto A.18 da un corso superficiale o da falda attraverso pozzi) per l'abbeveraggio, rinfrescamento, lavaggio, diluizione di disinfettanti. In questo caso l'acqua utilizzata è di difficile quantificazione e di conseguenza, se non è già presente, si deve prescrivere un contaltri.

Vanno descritti nella relazione tecnica eventuali sistemi utilizzati per il recupero o il risparmio idrico; se il riutilizzo è interno allo stesso ciclo produttivo da cui si origina l'acqua reflua si deve indicare sullo schema a blocchi corrispondente le fasi coinvolte dal sistema di ricircolo (dalla produzione al riutilizzo). Per la diminuzione dei consumi di acqua è obbligatorio l'uso di abbeveratoi anti-spreco.

Nelle **schede B.3, B.4 e B.5** relative al consumo ed alla produzione di energia va indicato se esistono impianti aziendali per la produzione di energia elettrica (generatori elettrici a gasolio, co-generatori, impianti di digestione anaerobica). Se esistenti va presentata una relazione tecnica sugli stessi con attenzione per eventuali punti di emissione.

Per la produzione di energia termica occorre:

- presentare una relazione sulla tipologia e potenzialità dell'impianto;
- dichiarare l'esistenza di autorizzazione dei VVFF, se prevista dalla normativa di settore;
- dichiarare la sicurezza ambientale delle eventuali cisterne di accumulo (gasolio, gpl).

Per ogni attività produttiva vanno fornite le informazioni sulla spesa energetica sia termica sia elettrica al fine di verificare l'uso razionale dell'energia all'interno dell'impianto (consumo energetico totale).

Il dato richiesto sull'energia prodotta è quello annuo.

Nella **scheda B.4 - "Consumo di energia"** non è necessario il dato relativo al consumo specifico (sia termico che elettrico) perché superfluo e non facile da calcolare. Il dato richiesto sull'energia consumata è quello annuo.

La **scheda B.5 - "Combustibili utilizzati"** è relativa al consumo di combustibili che, se prodotti in azienda non è facile stimare. Nel caso non sia possibile riportare i dati nella scheda apposita (per ragioni tecniche), i quantitativi calcolati o stimati dovranno essere riportati nella relazione tecnica.

Le **schede B.6, B.7 e B.8** riportano i dati relativi alle emissioni atmosferiche provenienti dall'intera attività di allevamento.

La **scheda B.6 - "Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato"** e la **scheda B.7 - "Emissione in atmosfera di tipo convogliato"** vanno compilate solo nel caso siano presenti camini di attività connesse che necessitino di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (in pratica caldaie ad uso civile). Le emissioni provenienti dal reparto di stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non convogliato anche se convogliate attraverso un camino.

Negli allevamenti ci può essere una ventilazione naturale attraverso finestre o una ventilazione forzata effettuata da ventilatori quindi è necessario integrare la relazione tecnica che accompagna la modulistica attraverso tabelle come quelle seguenti:

VENTILAZIONE NATURALE		
capannone/reparto	tipo di aperture (*)	Regolazione (**)

(\*) *ghigliottina, vasistas,..; (\*\*)* manuale; automatica

VENTILAZIONE FORZATA					
capannone / reparto	tipo ventilazione (*)	numero ventilatori	portata massima unitaria (m <sup>3</sup> /h)	sistema di controllo ventilatori (**)	sistema di controllo aperture (***)

(\*) *depressione, pressione, mista; (\*\*)* manuale; on-off; computerizzato; (\*\*\*) *manuale, automatico;*

I punti di emissioni significative in atmosfera dai fabbricati zootecnici (ventilatori estrattori, camini estrattori) vanno riportati in una planimetria specifica. Per le emissioni diffuse (finestre, fori di aerazione) è sufficiente la descrizione della tecnica di ventilazione e una documentazione fotografica. Devono essere descritti nella relazione tecnica eventuali sistemi adottati per contenere la produzione e la dispersione di inquinanti atmosferici.

Le principali emissioni atmosferiche da un allevamento sono costituite da ammoniaca dalle stalle e metano dagli stoccaggi oltre a composti organici volatili e polveri.

Si devono stimare le emissioni di ammoniaca e di metano in base a quanto riportato nel DM 29 gennaio 2007 (emissione unitaria per numero di capi) o utilizzando i programmi di calcolo già disponibili (es. ERICA, NETIPPC etc.).

La **scheda B. 9 - “Scarichi idrici”** e la **scheda B. 10 - “Emissioni in acqua”** vanno compilate solo se presenti scarichi autorizzati, nell’impianto dell’allevamento.

Nella **scheda B. 10** non è necessario compilare la colonna relativa alle sostanze pericolose.

La **scheda B.11 - “Produzione di rifiuti”** e la **scheda B. 12 - “Stoccaggio di rifiuti”** dovrebbero essere integrate con il nome della società esterna che ritira e smaltisce i rifiuti in quanto nella maggior parte delle aziende agricole c’è solo uno stoccaggio temporaneo.

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all’utilizzo agronomico) e bisogna descriverne la gestione all’interno dell’impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero affidati a terzi.

Le principali tipologie di rifiuti agricoli ed i relativi codici di identificazione sono riportati nelle tabelle seguenti:

<b>RIFIUTI NON PERICOLOSI – DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE CER</b>
Feci animali, urine e letame (quando non destinati ad utilizzo agronomico)	020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
Rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti di mungitura	020199 rifiuti specificati altrimenti
Imballaggi di materiali non pericolosi (confezioni di mangimi, involucri esterni in carta non a contatto con medicinali, contenitori di prodotti detergenti)	150101 imballaggi di cartone; 150102 imballaggi di plastica; 150103 imballaggi di legno; 150104 imballaggi di metallo; 150105 imballaggi compositi; 150106 imballaggi di più materiali
Rifiuti ferrosi (recinzioni metalliche, strutture portanti in ferro ecc.)	170405 ferro e acciaio, 170407 metalli misti
Rifiuti ferrosi derivanti dalla manutenzione di attrezzature e macchinari	170405 ferro e acciaio, 170407 metalli misti
Pneumatici usati	160103 pneumatici usati
Filtri dell'aria a secco	160199 rifiuti non specificati altrimenti
Veicoli inutilizzabili	160104 veicoli inutilizzabili
Apparecchiature fuori uso	160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
Film PE per serre e pacciamatura Reti per filari o antigrandine Tubi irrigazione, manichette	02 01 04
Oli vegetali esauriti	20 01 25 Oli e grassi vegetali 20 01 25 Emulsioni
Acque di lavaggio	02 01 01-02 07 01- 02 07 99

<b>RIFIUTI PERICOLOSI – DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE CER</b>
Recipienti veterinari contaminati da composti veterinari	180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
Farmaci veterinari scaduti o inutilizzati	180205 sostanze chimiche pericolose
Contenitori vuoti di fitosanitari	15 01 10 15 01 02 se bonificati
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	02 01 08

Lampade al neon o raggi IR per zootecnia	20 01 21
Bombolette spray per uso zootecnico	15 01 11
Oli esausti di motori, trasmissioni, ingranaggi (di norma non sono clorurati)	130204 130205 130206 130207 130208
Contenitori degli oli e dei lubrificanti	
Accumulatori al Piombo	160601 accumulatori al Piombo
Accumulatori al Nichel-Cadmio	160602 accumulatori al Nichel-Cadmio
Filtri dell'olio esausti	160107 filtri dell'olio

Bisogna poi considerare la produzione di carcasse animali: è necessario indicare la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico la ubicazione della cella frigorifero.

Si ricorda che per tutte le aree per lo stoccaggio dei rifiuti vanno indicate e numerate nelle planimetrie richieste per gli allegati alle Schede A.

Va analizzata la possibilità di ridurre la quantità di rifiuti.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e gli obblighi che derivano dalla normativa specifica si deve distinguere tra le aziende che aderiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli istituito a seguito di un accordo tra Provincia e Organizzazioni Professionali e quelle che invece provvedono autonomamente ad inviare i rifiuti a recupero/smaltimento.

Nel primo caso le aziende possono usufruire di un certo numero di semplificazioni amministrative che vengono riepilogate nella tabella che segue.

<b>RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>			
ADEMPIMENTO per produttore agricolo	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI EFFETTUATO DA		RIFERIMENTO NORMATIVO
	DITTA PRIVATA	SERVIZIO PUBBLICO	
MUD	NON PREVISTO	NON PREVISTO	Art.189 D.lgs n. 152/06
Registro di carico e scarico	NON PREVISTO	NON PREVISTO	Art. 190 D.lgs n. 152/06
Formulario (2)	PREVISTO	Predisposizione a carico del gestore se il servizio è del tipo "porta a porta"  ESENTATO se il rifiuto è assimilato al rifiuto urbano	Art. 193 D.lgs n. 152/06, DM n. 145/98.

Iscrizione Albo Gestori Ambientali (3)	NON PREVISTO (servizio porta a porta)	NON PREVISTO (servizio porta a porta)	Art 212 D.lgs n. 152/06
<b>RIFIUTI PERICOLOSI</b>			
ADEMPIMENTO per produttore agricolo	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI EFFETTUATO DA		RIFERIMENTO NORMATIVO
	DITTA PRIVATA	SERVIZIO PUBBLICO	
MUD (1)	PREVISTO	ESENTATO Obbligo a carico del gestore	Art.189 D.lgs n. 152/06
Registro di carico e scarico (1)	PREVISTO	ESENTATO	Art. 190 D.lgs n. 152/06 Per quantità < 2 t i registri possono essere tenuti presso le Organizzazioni di categoria con aggiornamento mensile dei dati
Formulario	PREVISTO	Predisposizione a carico del gestore se il servizio è del tipo “porta a porta”	Art. 193 D.lgs n. 152/06, DM n. 145/98.
Iscrizione Albo Gestori Ambientali (4)	NON PREVISTO (servizio porta a porta)	NON PREVISTO (servizio porta a porta)	Art 212 D.lgs n. 152/06 Art 3 D.lgs n. 173/98

(1) esonero per imprenditori agricoli con volume d'affari  $\leq 8.000$  euro

(2) esonero per trasporto in c/p effettuato in modo occasionale e saltuario fino a 30 Kg o 30 l

(3) se il trasporto è effettuato direttamente dal produttore agricolo come attività ordinaria e regolare iscrizione ai sensi art. 212 c. 8 D.lgs n. 152/06

(4) se il trasporto è effettuato direttamente dal produttore agricolo in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 l giorno iscrizione ai sensi art. 212 c. 8 D.Lgs n. 152/06

### Scheda B.13 - “Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi”

In questa scheda vanno elencate tutte le aree per lo stoccaggio delle materie prime in modo da poterle individuare nelle planimetrie richieste come allegati attraverso il “n. Area”.

La scheda B.14 - “Rumore” deve essere compilata ad eccezione dei campi “Pressione sonora massima ad 1 m dalla sorgente” e “Capacità di abbattimento” in quanto solo in casi eccezionali si

valuterà la possibilità di misurare la pressione sonora al perimetro e di richiedere una relazione tecnica sul clima acustico (ad es. se ci sono state segnalazioni agli Enti competenti verificate anche da sopralluoghi dell'autorità preposta).

La **scheda B.15 - "Odori"** identifica eventuali sorgenti di odori e la loro intensità.

Può essere compilata indicando la "sorgente" (es. capannone di allevamento) la "localizzazione" (rif. a planimetria) la "tipologia" (es. ammoniacale, acido urico, solfidrico e polveri che veicolano ammine) la "persistenza", "l'intensità" (es. moderatamente percepibile) "estensione della percettibilità" (es. 10 metri o 50 metri) i "sistemi di contenimento" (es. enzimi che pilotano la fermentazione, solfato di calcio, copertura degli stoccaggi etc.). La compilazione non richiede alcuna analisi olfattometrica.

Solo in caso di ripetute segnalazioni ed in presenza di punti critici si valuterà la necessità di prescrivere un miglioramento "gestionale" (es. maggiore attenzione nella movimentazione dei liquami, uso di correttivi, chiusura dei pozzetti dopo il prelievo, etc.).

Nella **scheda B.16 - "Altre tipologie di inquinamento"** bisogna dichiarare la presenza o la totale assenza di altre forme di inquinamento non contemplate nelle sezioni precedenti, quali per esempio la presenza di coperture in amianto, fonti di inquinamento luminoso, vibrazioni etc.

La **scheda B.17- "Linee di impatto ambientale"** rappresenta una sorta di riepilogo dei potenziali impatti determinati dall'attività di allevamento; taluni non possono mai verificarsi in corrispondenza di un allevamento per l'assenza dei processi produttivi e delle sostanze che possono esserne causa altri sono in funzione del tipo di impianto richiedente l'autorizzazione.

In riferimento alla possibile necessità di intervenire per bonifiche dei suoli, deve essere indicata nella planimetria la presenza eventuale di serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi, indicando le eventuali modalità di bonifica in caso di dismissione e la destinazione del materiale.

#### **ALLEGATI ALLA SCHEDA B**

B.18 Relazione tecnica dei processi produttivi (obbligatorio).

B.19, B.20 e B.21 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di approvvigionamento e della rete di distribuzione dell'acqua, dei punti di emissione convogliate e loro eventuale trattamento (vanno descritti dettagliatamente gli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti) e delle reti fognarie, dei pozzetti di ispezione, dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici, dei punti precisi di scarico.

B.22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti.

B.23 e B.24 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore, con eventuale relazione sulla valutazione del clima acustico.

B.25 Descrizione delle modalità per la gestione dei rifiuti.

#### **4.3 Dati e notizie sull'impianto da autorizzare - SCHEDE C (solo allevamenti esistenti che intendono intervenire sulla struttura adeguandola ad una MTD)**

Le schede C sono riferite soltanto agli impianti esistenti e vanno compilate solo in caso di allevamenti esistenti che vogliono apportare delle modifiche proposte per l'adeguamento alle MTD.

Se l'allevatore ritiene di non dover apportare alcuna modifica compilerà solo la scheda C.1.

Nel momento in cui presenta la domanda di AIA un allevamento zootecnico può trovarsi nelle condizioni seguenti:

- 1) l'allevamento possiede una struttura considerata MTD e non intende modificare il suo impianto, ovvero propone un impianto da autorizzare coincidente con quello attuale: non deve essere compilata la scheda C, ma indica la situazione nella sezione C.1 in quanto l'impianto è già descritto nella scheda B;

- 2) l'allevamento non possiede una struttura considerata MTD e presenta prestazioni ambientali al limite dell'accettabilità: è necessario che il gestore, anche in un processo di contrattazione avvenuto antecedentemente o in concomitanza con l'iter istruttorio dell'AIA, proponga prioritariamente un adeguamento gestionale e, se non sufficiente, un adeguamento strutturale. La nuova struttura impiantistica o la modifica gestionale devono essere descritte nella scheda C unitamente ad uno scadenziario degli eventuali lavori di adeguamento;
- 3) l'allevamento non utilizza una delle MTD descritte nel DM 27 gennaio 2007 ma, sulla base di una relazione tecnica che ne dimostri le motivazioni tecnico-scientifiche, dimostra che l'impianto esistente può essere considerato MTD: non deve essere compilata la scheda C; come nel caso 1 va indicata la situazione nella sezione C.1 (l'impianto da autorizzare coincide con l'assetto attuale) e si rimanda alla relazione tecnica allegata.

#### ALLEGATI ALLA SCHEDA C

Se viene compilata la scheda C potrebbero esserci degli allegati: come riportato nella guida alla compilazione della modulistica basta presentare solo le planimetrie e gli schemi da cui siano rilevabili le modifiche che subirà l'impianto attuale.

#### 4.4 Proposta impiantistica di miglioramento ed effetti ambientali - SCHEDE D

La **scheda D.1- "Informazioni di tipo climatologico"** che comporterebbe una complessa analisi dei dati relativi all'emissione in atmosfera e dei dati meteorologici, finalizzata alla valutazione della diffusione degli inquinanti in atmosfera, non deve essere compilata dagli allevamenti intensivi di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'allegato I del D.lgs n. 59/2005, stante la relativa omogeneità e la modesta rilevanza delle medesime emissioni (DGRV del 12 febbraio 2008, n. 205).

Nelle altre schede vanno confrontate le tecnologie esistenti con le MTD previste dalla CEE e vanno descritte le tecniche MTD che il gestore intende adottare per prevenire e/o ridurre l'inquinamento, nonché gli interventi che tendono a ridurre le emissioni in aria, in acqua e/o a ridurre i consumi energetici, di acqua e di materie prime pericolose. Vanno descritti i miglioramenti da ottenere al termine del progetto di miglioramento nelle diverse fasi produttive (stabilizzazione, stoccaggio, trattamento, spandimento) e nei diversi comparti ambientali (acqua, aria, suolo, rumore, paesaggio, sistema insediato).

L'analisi va condotta separatamente per:

- strutture zootecniche: ventilazione, pavimentazione e tecniche di rimozione dei liquami, vasche sotto-grigliato;
- trattamenti effluenti di allevamento;
- vasche e concimaie;
- distribuzione degli effluenti di allevamento;

La scelta delle Migliori Tecniche Disponibili va comunque fatta in base alle seguenti considerazioni:

- a) impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti o con produzione di residui reimpiegabili nel ciclo produttivo all'interno della stessa attività sia come materia prima e/o intermedio o come fonte di rinnovabile di recupero energetico, dimostrabile con riduzione dei consumi di combustibile petrolifero o altra fonte di energia pregiata, purché non venga utilizzato un processo impattante per l'ambiente con immissione quali-quantitativa di inquinanti superiore a quella derivante dal processo tradizionale (o comunque confrontabile) o generi quantità notevoli di rifiuto o produca rifiuti pericolosi o generi inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- b) riduzione del consumo delle materie prime, compresa anche la variazione della natura delle stesse, ivi compresa l'acqua usata nel processo, anche attraverso sistemi di recupero di calore e dell'efficienza dei sistemi di produzione ed utilizzo di energia, nonché di sistemi atti a recuperare energie a basso contenuto entalpico;
- c) utilizzo di tecniche per il recupero e il riciclo di sostanze prodotte, e, ove possibile, dei rifiuti in analogia con quanto indicato alla lettera a);

- d) azioni e di processi e/o fasi di processo, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale, purché non comportino maggiore produzione di rifiuti o maggior consumo energetico o rientrino tra i processi soggetti ad attività a rischio d'incidente rilevante o generino inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- e) progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
- f) riduzione sia qualitativa che quantitativa degli effetti e del volume delle emissioni in questione con ricorso, dove possibile, all'utilizzo di processi, di impianti e di materie prime meno impattanti sull'ambiente;
- g) necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi intervenendo prioritariamente sulle materie prime (pericolosità e quantità), sulla scelta univoca del processo produttivo e dell'impianto produttivo;
- h) necessità di prevenire gli incidenti o ridurre al minimo le conseguenze sull'ambiente attraverso un'accurata analisi di prevenzione e di applicazione del sistema di gestione ambientale.

Per le MTD indicate nel progetto di intervento vanno indicate le date di messa in funzione dei nuovi impianti.

#### 4.5. Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio - SCHEDE E

Nel BRef comunitario il Piano di Monitoraggio e Controllo di un impianto che ricade nel campo di applicazione della normativa IPPC è definito come *“l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i”*.

Nel piano di controllo di un impianto zootecnico non deve mancare la programmazione delle operazioni di verifica e manutenzione periodica delle attrezzature e strumentazioni applicate all'intera filiera produttiva (stabulazione, stoccaggio, trattamento, trasporto, spandimento), che consentono il corretto utilizzo delle tecniche adottate e il corretto funzionamento delle migliori tecniche disponibili (BAT).

Vanno definite anche le procedure di verifica periodica almeno dei seguenti aspetti della conduzione aziendale:

- verifica del bilancio dell'azoto in allevamento;
- verifica dei sistemi di condizionamento termico dei locali;
- verifica delle condizioni di umidità delle lettiere e dell'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio;
- verifica della funzionalità di pompe o altre attrezzature utilizzate per l'allontanamento e lo stoccaggio delle deiezioni.

I risultati delle manutenzioni straordinarie e delle verifiche programmate dovranno essere registrate e rese disponibili alle autorità di controllo.

Per gli impianti di trattamento degli effluenti di allevamento va previsto un calendario degli autocontrolli di competenza del gestore dell'impianto e delle analisi da effettuarsi a cura di laboratori autorizzati con cadenza relazionata alla complessità dell'impianto ed al correlato rischio di impatto ambientale nelle diverse condizioni di esercizio.

Anche nella predisposizione del “piano di controllo dell'impianto” possono essere utilizzate le informazioni, i dati e le descrizioni, pertinenti ed utili a rispettare i requisiti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del connesso piano di controllo dell'impianto, predisposte secondo la norma ISO 14001, secondo il sistema di gestione EMAS di cui al Regolamento 2001/761/CE nonché secondo qualunque altra normativa.

Si rimanda all'**allegato B** per un Piano di Monitoraggio e Controllo allevamenti approfondito.

#### **4.6 Sintesi non tecnica**

Si tratta di una descrizione sintetica dell'impianto da autorizzare che sarà resa disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato e quindi potrà non contenere i dati riservati riguardanti i processi produttivi adottati nell'allevamento.

Deve essere elaborata in forma comprensibile al pubblico e dovrà contenere informazioni relative a:

- inquadramento urbanistico e territoriale dell'allevamento;
- tipologia dell'allevamento;
- descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo;
- consumi di materie prime;
- fabbisogno idrico;
- approvvigionamento energetico e consumi di energia;
- emissioni in atmosfera (ammoniaca e metano – calcolati attraverso i dati messi a disposizione dalla Linee Guida Ministeriali BRef);
- emissioni sonore;
- emissioni di odori;
- produzione rifiuti e loro gestione;
- produzione di effluenti di allevamento e loro gestione (comunicazione e PUA);
- scarichi idrici ed eventuali autorizzazioni;
- eventuali sistemi di abbattimento/contenimento degli inquinanti;
- valutazione dell'allevamento in relazione alle MTD;
- eventuali progetti di modifiche strutturali e/o gestionali;
- schema a blocchi.

Particolare attenzione va riservata alla descrizione del ciclo produttivo nelle sue fasi, con riguardo alla/e tipologia/e di stabulazione, alle dimensioni dei singoli fabbricati e agli impianti (alimentazione, abbeverata, movimentazione bestiame, gestione degli effluenti di allevamento, tecniche di ventilazione) e alla gestione (pulizia dei fabbricati a fine ciclo, controllo roditori e insetti) indicandone tutti gli elementi caratterizzanti e ricorrendo anche a documentazione fotografica.

La redazione del paragrafo inerente il ciclo produttivo deve essere tale da definire con precisione:

- la potenzialità massima dell'allevamento, sulla base delle superfici utili esistenti nei diversi reparti dell'allevamento;
- la produzione di effluenti di allevamento, sulla base dei dati tabellari della DGRV n. 2439/2007;
- la capacità di stoccaggio in vasche sotto-grigliato e/o in vasche esterne per il comparto suinicolo o in concimaie per il comparto avicolo.

Di seguito al fine di agevolare la compilazione della relazione sul ciclo produttivo si propongono alcune indicazioni operative per le diverse tipologie di allevamento.

#### **4.7 Gestione degli effluenti**

Pur essendo oggetto di specifica Comunicazione ai sensi della normativa regionale di applicazione del Decreto 7 aprile 2006 la gestione degli effluenti di allevamento deve essere valutata nell'ambito dell'AIA e si può verificare se le modalità adottate per lo stoccaggio e la distribuzione degli effluenti rispettano le Migliori Tecniche Disponibili elencate nel DM 29 gennaio 2007.

## 5. COMMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI E INDIRIZZI DI APPLICABILITÀ DELLE BAT

Nei capitoli precedenti è stato descritto in modo approfondito il ruolo che rivestono le Linee Guida pubblicate con il Decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2007, DM 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”; con il Decreto vengono infatti recepite e descritte le MTD. (Migliori Tecnologie Disponibili, in inglese BAT - Best Available Technology) individuate dal BRef - Final Draft elaborato dall’European IPPC Bureau di Siviglia.

Le MTD comprendono alcune tecnologie studiate solo in impianti pilota e altre che, seppur diffuse in Europa, sono scarsamente presenti in Italia e difficilmente applicabili. E’ importante considerare che il confronto delle tecnologie presenti negli allevamenti esistenti con le MTD del DM 29 gennaio 2007 impone la necessità di raggiungere un compromesso tra tutela dell’ambiente e sostenibilità dell’attività di allevamento all’interno della Regione.

Poiché l’obiettivo delle MTD è il raggiungimento di un alto grado di protezione dell’ambiente, si ritiene che possano essere autorizzati anche gli allevamenti che, pur non avendo strutture MTD, hanno modalità di gestione degli impianti in grado di garantire prestazioni ambientali analoghe a quelle definite dal DM 29 gennaio 2007.

Non si esclude, inoltre, la possibilità che l’AIA preveda un percorso cadenzato per l’adozione di interventi tali da garantire prestazioni ambientali sempre migliori in un processo di concertazione tra Autorità competenti e ditta interessata che tenga conto anche dei dati raccolti attraverso il Piano di Monitoraggio.

Di seguito sono elencate e commentate le prestazioni ambientali e l’applicabilità delle MTD per allevamenti di avicoli e suini con particolare riferimento alle caratteristiche climatiche, ambientali e alle tecnologie tradizionalmente diffuse nella Regione del Veneto, mentre per la descrizione di ogni singola tecnologia si rimanda al DM 29 gennaio 2007.

### 5.1 MTD per il comparto suinicolo

#### 5.1.1 MTD per il reparto ingrasso e gestazione

Di seguito si riportano le MTD delle Linee Guida IPPC con il codice a ciascuna attribuito.

##### 3.1.1. Pavimento totalmente fessurato (PTF) con fossa di stoccaggio sottostante (sistema di riferimento)

**Fattore di emissione:** grassi: 3,0 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno  
scrofe: 3,7 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** non è considerata MTD in nessun caso.

**Valutazione della tecnologia:** Questa tipologia, adottata diffusamente negli allevamenti di suini all’ingrasso e con profondità delle vasche sotto-grigliato anche superiore a 2 m, costituisce la soluzione costruttiva a maggiore impatto ambientale, perché la continua aspirazione dell’aria a contatto con i liquami accumulati nella vasche e asportati una o due volte all’anno, libera in atmosfera gas da fermentazione anaerobica e odori molesti.

Trattandosi di strutture realizzate da molto tempo, sono in genere caratterizzate da una geometria del capannone inadatta a funzionare a ventilazione naturale, avendo limitato dislivello tra quota di entrata e uscita dell’aria (per la limitata pendenza del tetto < 25%) e, quindi, con limitato “effetto camino”.

In questa tipologia di stalla l’aria di ricambio entra dalle finestre laterali per la depressione creata dai ventilatori estrattori che aspirano l’aria da sotto il livello del grigliato: è questa la soluzione a maggiore impatto ambientale.

### 3.1.2. Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum

**Fattore di emissione:** grassi: 2,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno.  
scrofe: 2,8 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno.

**Classificazione:** Viene considerata BAT per entrambe le categorie di suini, sia per i ricoveri di nuova realizzazione, sia per gli esistenti che già l'adottano o intendono adottarla.

**Valutazione della tecnologia:** È, di fatto, l'unica tecnica MTD oggi applicabile per nuovi allevamenti di suini all'ingrasso allevati su pavimentazione in grigliato totale.

Contrariamente a quanto asserito nel BRef la tecnica non può prevedere lo svuotamento delle vasche o canali sotto-grigliato ogni 4-7 giorni, perché con questo livello di liquami non si avrebbe una spinta idraulica sufficiente a garantire la fuoriuscita di tutti i liquami dai canali o vasche ed uscirebbe solo la parte liquida. In tal modo si avrebbe un progressivo accumulo della frazione solida con grossi problemi di manutenzione, perché nella maggior parte dei casi i grigliati non sono sollevabili.

Dovendosi, quindi, tenere i liquami fino ad un'altezza di almeno 25 cm i vantaggi accreditati alla MTD (frequente allontanamento dei liquami dalla stalla) si riducono. In ogni caso, questa è oggi la tecnica di riferimento IPPC.

### 3.1.3. Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente.

**Fattore di emissione:** ingrasso 2,1 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale  
ingrasso 1,3 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato  
scrofe 2,6 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale  
scrofe 1,7 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato

**Classificazione:** Il sistema ha un consumo energetico elevato in relazione ai trattamenti e al pompaggio del liquame per il ricircolo. Il consumo complessivo di energia, però, può essere stimato minore rispetto al sistema di riferimento grazie alla possibilità di non ricorrere alla ventilazione artificiale, scelta quasi obbligata invece nel sistema di riferimento.

Non è considerata BAT per gli edifici di nuova realizzazione o per la ristrutturazione di esistenti in cui la si volesse adottare, in ragione degli elevati costi energetici.

E' considerata BAT, invece, per gli edifici esistenti, là ove esiste già, sia nella versione del ricircolo con liquame aerato, sia in quella con liquame non aerato.

**Valutazione della tecnologia:** È una tecnica di gestione dei liquami molto interessante sotto l'aspetto delle emissioni di odori in atmosfera perché, con la rimozione giornaliera delle deiezioni prodotte dai suini, si hanno migliori condizioni dell'ambiente nella porcilaia.

È una tecnica che dovrebbe essere rivalutata e assunta come MTD anche per le nuove realizzazioni, nonostante le spese energetiche, dato il notevole contributo alla diminuzione delle emissioni in atmosfera, ma solo per le aziende adottanti processi di nitro-denitrificazione dei liquami.

Un trattamento aerobico di sola deodorizzazione (come indicato nel CBPA e nel Decreto 7 aprile 2006 – potenza installata 20W/m<sup>3</sup> di vasca e 8 ore di funzionamento degli ossigenatori al giorno) non va ritenuto IPPC compatibile sia per la spesa energetica che per la consistente liberazione in atmosfera di NH<sub>3</sub>.

### 3.1.4. Pavimento totalmente fessurato (PTF) con ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido.

**Fattore di emissione:** ingrasso 1,8 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale  
ingrasso 1,3 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato  
scrofe 2,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale  
scrofe 1,7 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato

**Classificazione:** E' considerata BAT nei ricoveri esistenti quando già presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).

**Valutazione della tecnologia:** Sono soluzioni tecnicamente valide, ma di limitata applicabilità per l'elevato costo. Per la soluzione "Lusetti" si ha il vantaggio della sua applicabilità in fabbricati esistenti per sostituire pavimentazione piene, qualora l'altezza della porcaia non consenta di realizzare grigliati con fossa sottostante sopra la pre-esistente pavimentazione della stalla.

Non si capisce, tuttavia, come questa soluzione sia inserita tra le MTD dato che richiede una spesa energetica non inferiore alla soluzione del ricircolo dei liquami su strato liquido e dato che in ogni caso occorre utilizzare liquami deodorizzati aerobicamente.

### 3.1.5 Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali

**Fattore di emissione :** grassi 1,8 -2,4 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno  
scrofe 1,8 -2,4 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** questa tecnica, sia nella versione con corsia fessurata esterna, sia nella versione con corsia fessurata interna è classificata come MTD per le scrofe, mentre non lo è per i suini in accrescimento/ingrasso per i nuovi capannoni, mentre non è definito se è o non è MTD per i capannoni esistenti.

**Valutazione della tecnologia:** sulla stabulazione su grigliato parziale sembrano utili due considerazioni di carattere generale:

- è vero che minore è la superficie dei liquami a contatto con l'atmosfera minore è la liberazione di ammoniaca per strappaggio naturale, ma peggiora decisamente il livello di pulizia della pavimentazione dei box della porcaia, con maggiori emissioni di gas (compresa l'ammoniaca) e di odori. In termini di impatto ambientale questa soluzione è peggiore di quella a grigliato totale.
- nella normativa vengono considerate allo stesso livello lo stoccaggio dei liquami in vasche profonde sotto il grigliato e la rimozione continua per tracimazione. Per la soluzione con rimozione delle deiezioni per tracimazione, per le considerazioni fatte a proposito del vacuum, si ritiene che la tecnica sia da considerare assimilabile a MTD anche per l'ingrasso.

### 3.1.6. Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema vacuum

**Fattore di emissione:** ingrasso 2,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento  
ingrasso 1,3 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo  
scrofe 1,9 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento  
scrofe 2,4 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo

**Classificazione:** è MTD sia per i nuovi che per gli allevamenti esistenti

**Valutazione della tecnologia:** la soluzione è migliorativa rispetto al vacuum applicato a box in pavimentazione su grigliato totale perché l'intervallo di svuotamento si dimezza (con ½ grigliato e ½ pavimento pieno)

Resta il problema delle maggiori emissioni dalla porcaia se la pavimentazione piena non viene regolarmente pulita: con animali più sporchi la porcaia può avere un impatto da odori molesti superiore a quello di una pavimentazione completamente in grigliato a parità di sistema di rimozione dei liquami.

### 3.1.7. Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente.

**Fattore di emissione:** grassi 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale  
grassi 1,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato  
scrofe 1,8 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale

scrofe 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato

**Classificazione:** Non è considerata BAT per gli edifici di nuova realizzazione o per la ristrutturazione di esistenti in cui la si volesse adottare, in ragione degli elevati costi energetici.

E' considerata BAT, invece, per gli edifici esistenti, là ove esiste già, sia nella versione del ricircolo con liquame aerato, sia in quella con liquame tal quale.

### **3.1.8. Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido.**

**Fattore di emissione:**

- grassi 1,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale
- grassi 0,9 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato
- scrofe 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame tal quale
- scrofe 1,1 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato

**Classificazione:** è considerata MTD per gli edifici di nuova realizzazione se si usa liquame tal quale e se non esistono residenze civili nei dintorni che possono essere disturbate dai picchi di odori che si determinano durante il ricircolo.

E' considerata MTD nei ricoveri esistenti quando è già presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).

### **3.1.9. Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema vacuum**

**Fattore di emissione:**

- ingrasso 1,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento
- ingrasso 1,0 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo
- scrofe 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento
- scrofe 1,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo

**Classificazione:** è MTD sia per i nuovi che per gli allevamenti esistenti sia per l'accrescimento/ingrasso, sia per le scrofe in attesa calore/gestazione.

### **3.1.10. Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema vacuum**

**Fattore di emissione:**

- ingrasso 1,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento
- ingrasso 1,0 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo
- scrofe 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento
- scrofe 1,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo

**Classificazione:** è MTD sia per i nuovi che per gli allevamenti esistenti sia per l'accrescimento/ingrasso, sia per le scrofe in attesa calore/gestazione.

### **3.1.11. Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante**

**Fattore di emissione:**

- ingrasso 1,8-2,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento
- ingrasso 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo
- scrofe 2,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in cemento
- scrofe 1,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con grigliato in metallo

**Classificazione:** l'efficacia del sistema dipende essenzialmente dalla planarità del piano di scorrimento e dal rivestimento dello stesso. Il sistema non è riconosciuto MTD per i nuovi ricoveri è invece MTD nei ricoveri esistenti in cui è già presente.

**Valutazione della tecnologia:** Il raschiatore sotto grigliato costituisce la tecnica migliore nel caso di utilizzo dei liquami in digestori anaerobici, essendo l'unica tecnica in grado di garantire la rimozione dei liquami dalla stalla anche più volte al giorno.

### 3.1.12. Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione

**Fattore di emissione:** ingrasso 2,1 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno  
scrofe 2,6 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** Quando la tecnica è impiegata con quantitativi sufficienti di paglia e viene effettuata una rimozione frequente sia dei liquami della fossa interna sia del letame della fossa esterna è da considerare BAT sia per ricoveri di nuova realizzazione sia per ricoveri esistenti ove già in adozione o si intende adottarla.

### 3.1.13. Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione

**Fattore di emissione:** ingrasso 2,4 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno  
scrofe 3,0 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** La tecnica è portata come esempio di tecnica con lettiera da considerare BAT in tutti i casi (ricoveri nuovi ed esistenti) per entrambe le categorie di animali (accrescimento/ingrasso e scrofe).

### 3.1.14. Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori

**Fattore di emissione:** 2,6 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** c'è aumento delle emissioni con lettiera non correttamente gestita. E' tecnica MTD sia per i nuovi che per gli allevamenti esistenti.

## 5.1.2 Le tecnologie più diffuse in Veneto per i reparti accrescimento/ingrasso

Per l'accrescimento/ingrasso le tipologie costruttive maggiormente diffuse nel Veneto sono:

- pavimentazione totalmente fessurata con vasche di stoccaggio sottostanti a rimozione periodica (generalmente a fine ciclo);
- pavimentazione totalmente fessurata con vasche di stoccaggio sottostanti a tracimazione (generalmente trasversale);
- pavimentazione piena con corsia esterna di defecazione: nelle porcilaie più vecchie è ancora presente il sistema di pulizia con vasche a ribaltamento; in quelle più recenti si ha la pavimentazione in grigliato con accumulo (prelievo a fine ciclo) o a tracimazione verso la vasca di stoccaggio.

Nelle stalle realizzate a partire da metà degli anni '90 si è adottato pressoché univocamente la tecnica di rimozione del vacuum, nella maggior parte dei casi con pavimentazione in fessurato totale.

### 5.1.3 MTD per scrofe in sala parto

#### 3.2.1. Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante di stoccaggio delle deiezioni (sistema di riferimento)

**Fattore di emissione:** 8,7 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** non è considerata MTD né per i nuovi, né per gli allevamenti esistenti.

#### 3.2.2. Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine

**Fattore di emissione:** 5,2-6,0 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** non è considerata MTD né per le ristrutturazioni, né per nuove realizzazioni; è considerata MTD se già presente.

### **3.2.3. Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e di quelle dei suinetti**

**Fattore di emissione:** 4,2 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD sia per l'esistente, sia per le nuove realizzazioni.

### **3.2.4. Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo di liquami in cunette senza strato liquido**

**Fattore di emissione:** 3,5 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD sia per l'esistente, sia per le nuove realizzazioni.

### **3.2.5. Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante**

**Fattore di emissione:** 3,0 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD sia per l'esistente, sia per le nuove realizzazioni.

### **3.2.6. Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emittente**

**Fattore di emissione:** 5,7 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** non è considerata MTD né per le nuove realizzazioni né per ristrutturazioni; è considerata MTD per gli esistenti.

### **3.2.7. Gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante**

**Fattore di emissione:** 4,2-5,6 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** l'efficacia del sistema dipende essenzialmente dalla planarità del piano di scorrimento e dal rivestimento dello stesso.

Il sistema non è riconosciuto MTD per i nuovi ricoveri: E' MTD nei ricoveri esistenti in cui è già presente.

## **5.1.4 Le tecnologie più diffuse nel Veneto per le scrofe in sala parto**

Per le scrofe la tipologia largamente più diffusa è quella di riferimento, con pavimentazione interamente grigliata, vasca sottostante a pareti verticali e rimozione dei liquami a fine ciclo parto/allattamento. La soluzione a grigliato parziale è praticamente inesistente. Delle soluzioni presentate come MTD molte sono solo soluzioni sperimentali e non hanno applicabilità pratica.

Nelle nuove realizzazioni si utilizza il vacuum con fosse sotto-grigliato che interessano tutta la sala parto. In questo caso sulla pavimentazione è presente uno scarico ogni 9-10 m<sup>2</sup>.

### 5.1.5 MTD per suini in post-svezzamento

#### 3.3.1. Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) e sottostante fossa di raccolta delle deiezioni (sistema di riferimento)

**Fattore di emissione:** 0,6 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** non è considerata MTD né per i ricoveri nuovi, né per quelli esistenti.

#### 3.3.2. Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione vacuum

**Fattore di emissione:** 0,45 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD per i ricoveri nuovi e per quelli esistenti.

#### 3.3.3. Box o gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine

**Fattore di emissione:** 0,42 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD per le nuove e vecchie porcilaie (non lo è per le scrofe in sala parto). Non è tecnica di utilizzo normale.

#### 3.3.4. Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore

**Fattore di emissione:** 0,38 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** l'efficacia del sistema dipende essenzialmente dalla planarità del piano di scorrimento e dal rivestimento dello stesso.

Il sistema non è riconosciuto MTD per i nuovi ricoveri: E' MTD nei ricoveri esistenti in cui è già presente.

#### 3.3.5. Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido.

**Fattore di emissione:** 0,35 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame non aerato  
0,30 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato

**Classificazione:** la tecnica è considerata MTD nei ricoveri esistenti quando già presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).

#### 3.3.6. Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione vacuum

**Fattore di emissione:** 0,45 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con fessurato in cemento  
0,38 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con fessurato plastico o metallico

**Classificazione:** è considerata MTD per i ricoveri nuovi e per quelli esistenti.

#### 3.3.7. Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione

**Fattore di emissione:** 0,40 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** Si solleva qualche dubbio per il pericolo di sporcamento della parte piena. E' considerata MTD.

**3.3.8. Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali**

**Fattore di emissione:** 0,35 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD per i ricoveri nuovi e per quelli esistenti

**3.3.9. Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum**

**Fattore di emissione:** 0,25 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD per i ricoveri nuovi e per quelli esistenti

**3.3.10. Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena centrale convessa con fossa di raccolta a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema vacuum**

**Fattore di emissione:** 0,15 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** è considerata MTD per i ricoveri nuovi e per quelli esistenti

**3.3.11. Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido.**

**Fattore di emissione:** 0,25 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame non aerato

0,20 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno con flusso di liquame aerato

**Classificazione:** la tecnica è considerata MTD nei ricoveri esistenti quando già presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).

**3.3.12. Box o gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa sottostante con raschiatore**

**Fattore di emissione:** 0,35 kg NH<sub>3</sub>/posto per anno

**Classificazione:** l'efficacia del sistema dipende essenzialmente dalla planarità del piano di scorrimento e dal rivestimento dello stesso.

Il sistema non è riconosciuto MTD per i nuovi ricoveri. E' MTD nei ricoveri esistenti in cui è già presente.

**5.1.6 Le tecnologie più diffuse in Veneto per i suini post-svezzamento**

Per i suini in post-svezzamento è ancora molto diffuso l'uso di gabbie sopraelevate da 10-20 suinetti con pavimentazione in grigliato totale e pulizia delle sale per lavaggio e deflusso dei liquami verso la vasca di stoccaggio.

Non è riconducibile a nessuna delle tipologie sopra esposte: il fattore di emissione potrebbe essere considerato analogo a quello delle migliori tipologie se la sala è mantenuta pulita; ciò presuppone, però, un largo impiego di acque. Per questo aspetto la tecnica non dovrebbe essere considerata MTD.

**5.1.7 MTD Per la distribuzione dei liquami****7.1.1. Distribuzione di superficie**

**Classificazione:** è MTD (con dubbi da parte di altri Paesi).

### 7.1.2. Spandimento superficiale con tecnica a raso (spandimento per bande)

**Classificazione:** viene ritenuto MTD quando applicato su prati permanenti o su arativo con altezza delle piante inferiore a 30 cm, anche se non segue l' incorporazione dei liquami con l'aratura.

### 7.1.3 Spandimento superficiale con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa

**Classificazione:** è MTD

### 7.1.4. Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo

**Classificazione:** è MTD. Il liquame non deve superare la capacità di riempimento del solco.

### 7.1.5. Spandimento con iniezione profonda nel suolo

**Classificazione:** è MTD. Il liquame non deve superare la capacità di riempimento del solco.

**Valutazioni sulle tecnologie:** Sembra doveroso fare alcune considerazioni in ordine al generalizzato utilizzo della tecnica di distribuzione dei liquami per interrimento. E' vero che si riducono le emissioni in atmosfera, ma è altrettanto vero che in terreni con falde a limitata profondità si aumenta il rischio di inquinamento delle acque profonde, inoltre, nelle acque delle risorgive questa tecnica non dovrebbe essere considerata MTD.

## 5.2. Interventi strutturali per l'applicazione di MTD in allevamenti suinicoli

Negli allevamenti suinicoli che non sono riconducibili a tipologie MTD l'adeguamento strutturale non è facile, non solo per motivazioni di ordine economico, ma anche di ordine pratico.

Gli interventi strutturali possibili nelle porcilaie esistenti sono riconducibili essenzialmente ad interventi sulle corsie di defecazione esterne, dato che questi lavori possono essere fatti con l'impiego di mezzi meccanici, cosa invece, impossibile all'interno delle strutture.

L'eliminazione delle vasche a ribaltamento può essere attuabile con notevole contrazione dell'impiego di acqua, con sostituzione della pavimentazione piena con pavimentazione in grigliato e adozione del vacuum.

Un miglioramento nelle emissioni si può avere anche nel caso di vasche profonde sotto i grigliati delle corsie esterne, mantenendo il livello dei liquami a valori minimali con l'impiego di una pompa e di un sistema di regolatori di livello: occorre, ovviamente un volume di vasche integrativo a quello esistente. Lo stesso si potrebbe fare sempre negli allevamenti da ingrasso con pavimentazione in grigliato totale e fosse profonde interne, ma solo per il periodo estivo, dato che d'inverno si creerebbero problemi agli animali per eccesso di correnti d'aria: non è dunque una soluzione prospettabile.

Altri interventi per questa tipologia di allevamento, che è indubbiamente la più problematica anche perché a ventilazione forzata - non riconosciuta MTD, non sono ipotizzabili, perché per intervenire sulle vasche occorrerebbe rimuovere i grigliati e le attrezzature su questi ancorate (mangiatoie, divisori dei box, ecc), con la difficoltà di non poter entrare nella porcilaia con mezzi meccanici, dato che la corsia di servizio ha una larghezza non superiore ad 1 metro.

Per questa tipologia di porcilaia l'unica proposta avanzabile è quella di fare ricorso all'impiego di additivi, (soluzione proposta nelle Linee Guida ministeriali), anche se non chiaramente indicata come MTD, perché viene sottolineato che esistono sul mercato molti prodotti e che i risultati non sono sempre stati quelli attesi.

Dato, però, che in certi casi i risultati si possono apprezzare e che nel BRef si considera questo trattamento come tecnica emergente, dall'uso di additivi ci si può aspettare un miglioramento in termini di emissioni.

In definitiva, un minore impatto ambientale va cercato intervenendo, ad esempio negli stoccaggi, facendo cioè ricorso a vasche coperte in grado di limitare le emissioni in atmosfera oppure sulle tecniche gestionali. L'eventuale copertura delle vasche va realizzata ricorrendo alle tecniche previste al punto 6.2.6 del DM 29 gennaio 2007.

Una gestione più attenta dell'allevamento ed in particolare sulla pulizia delle pavimentazioni delle porcilaie (anche se richiede impiego di maggiori quantità di acqua) consente di avere animali più puliti e, di conseguenza, minori emissioni in atmosfera.

### 5.3. Le MTD per il comparto avicolo

#### 5.3.1 Gestione del microclima nei locali di ricovero degli avicoli

Il flusso d'aria di ricambio dei capannoni avicoli *non è convogliato, né convogliabile* e non sono ipotizzabili impianti di abbattimento degli inquinanti.

Nelle Linee Guida viene, infatti, dichiarato: *“I sistemi di abbattimento biologico degli inquinanti nell'aria in uscita dai ricoveri, quali i biofiltri, non si candidano a BAT. Negli allevamenti avicoli, infatti, pur essendo largamente adottata la ventilazione artificiale, questa viene attuata in forma non canalizzata, con l'impiego di numerosi ventilatori assiali a parete. Il convogliamento di tutta l'aria di ventilazione ad un unico punto di trattamento richiede complesse e onerose opere di canalizzazione che rendono la fattibilità tecnica di tali sistemi più teorica che effettiva”* (soluzione proposta nelle Linee Guida ministeriali).

In ogni caso, una corretta coibentazione dei fabbricati è importante soprattutto per gli avicoli da carne, oltre che per motivazioni di risparmio energetico nelle prime fasi di allevamento, in cui si adotta il riscaldamento ambientale, soprattutto per avere lettiera asciutta.

L'entità delle emissioni di gas serra e di odori dipende, infatti, dalla qualità della lettiera: se questa è umida si ingenerano fermentazioni anaerobiche, all'origine di emissioni di CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O e odori molesti decisamente superiori a quelli che si hanno con lettiera asciutta.

L'umidità della lettiera oltre che dipendere dalla quantità di materiale inserito nei capannoni ad inizio ciclo e dalla presenza di abbeveratoi anti-spreco (che evitano la caduta a terra di acqua e la formazione di crosta superficiale) nel periodo invernale è influenzata dalla condensazione di umidità e della sua ricaduta in presenza di una scarsa coibentazione della copertura della stalla.

La ventilazione forzata fa parte integrante della struttura edilizia, sia che si tratti di ventilazione trasversale, che di longitudinale. Dal punto di vista dell'impatto ambientale la ventilazione trasversale va preferita ad una ventilazione longitudinale non ottimizzata, in cui cioè non siano correttamente dimensionati le aperture di entrata dell'aria su tutta la lunghezza del capannone e non solo in corrispondenza della testata della stalla opposta a quella in cui sono inseriti i ventilatori. Con la ventilazione forzata per depressione, attuata con ventilatori assiali, non è ipotizzabile mettere in atto opere di mitigazione ambientale sui ventilatori che, per le loro caratteristiche (ventilatori assiali), non sono in grado di sostenere perdite di carico accessorie senza incorrere in riduzioni di portata significative: Perdite di carico di 3-4 mm c. H<sub>2</sub>O possono dimezzare la portata, con conseguente aumento del numero dei ventilatori e della spesa energetica. Unico intervento possibile è la creazione di una barriera verde.

#### 5.3.2 Galline ovaiole

##### 4.1.1. Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento)

**Fattore di emissione:** 0,220 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno

**4.1.2. Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio con rimozione frequente della pollina a mezzo raschiatore**

**Fattore di emissione:** 0,220 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno

**Classificazione:** entrambe le tipologie di allevamento non sono considerate MTD.

**Valutazione delle tecnologie:** Il fattore di emissione dovrebbe essere inferiore per la soluzione se si rimuove meccanicamente due volte al giorno la pollina facendola affluire in vasca chiusa, le emissioni dalla stalla si ritengono inferiori a quelle del sistema di riferimento (stoccaggio nel canale sotto la batteria).

**4.1.3. Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso.**

**Fattore di emissione:** 0,053-0,092 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno.

**Classificazione:** è MTD anche se condizionata dal sistema di stoccaggio della pollina.

**Valutazione delle tecnologie:** sul livello di essiccazione della pollina influisce la tipologia della ventilazione: quella a ventilazione longitudinale è migliore di quella trasversale, e quindi a questa tipologia va attribuito il fattore di emissione più basso.

Lo stoccaggio in concimaia coperta e chiusa (finestrata o comunque idonea ad impedire l'ingresso di acqua piovana) è bene gestito predisponendo uno strato di una decina di centimetri di lettiera (truciolo o paglia trinciata) sul pavimento ad inizio ciclo ed integrando la pollina periodicamente con altro materiale di lettiera: in questo modo il cumulo viene mantenuto in condizioni aerobiche che non facilitano la formazione di composti maleodoranti.

**4.1.4. Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati.**

**Fattore di emissione:** 0,026-0,092 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno

**Classificazione:** è tecnica MTD

**Valutazione della tecnologia:** sul livello di essiccazione della pollina e, quindi, sul fattore di emissione influiscono:

- ventilazione: alla ventilazione longitudinale va attribuito il fattore di emissione più basso,
- la portata specifica di ventilazione sui nastri: nei primi impianti realizzati era di 0,4 m<sup>3</sup>/h per posto-gallina; oggi si è su valori prossimi a 2 m<sup>3</sup>/h per posto-gallina.

La tecnica della insufflazione di aria sui nastri è adottata anche nelle gabbie modificate, nelle quali possono essere presenti anche n. 2 diffusori dell'aria.

**4.1.5. Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante ventagli**

**Fattore di emissione:** 0,088 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno

**Valutazione:** è tecnica MTD anche se produce pollina più umida di quella garantita dalla tipologia precedente.

**4.1.6. Stoccaggio aerato in locale posto sotto al piano di gabbie (fossa profonda)**

**Fattore di emissione:** 0,154 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno

**Valutazione:** è tecnica MTD per i Paesi mediterranei; non è, infatti, adottata nei Paesi continentali

Il livello di emissività di questa tecnica di allevamento può risultare anche decisamente inferiore a quello ipotizzato dal BRef: in allevamenti in cui la pollina a fine ciclo arriva ai livelli di disidratazione massimi del 15% (in zone climatiche a clima tendenzialmente asciutto) le emissioni possono essere indicate non superiori a quelle della tipologia 4.1.3.

Anche il rischio di proliferazione delle mosche è proporzionale all'umidità della pollina.

#### **4.1.7. Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione della pollina ed essiccamento in tunnel sopra le batterie**

**Fattore di emissione:** 0,044 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno

**Classificazione:** è tecnica MTD

#### **Batterie di gabbie sovrapposte con nastri di asportazione della pollina ed essiccamento in tunnel esterno (vds Punto 5.7 delle Linee Guida ministeriali)**

**Fattore di emissione:** Si può attribuire il valore **0,026 kgNH<sub>3</sub> / posto per anno** eguale al valore minimo attribuito dalle Linee Guida, non essendo indicato nel BRef.

**Valutazione della tecnologia:** la tecnica prevede che la pollina prodotta dagli animali venga giornalmente allontanata dalle batterie e scaricata sul nastro superiore del "tunnel", costituito da una serie di nastri sovrapposti, disposti in una struttura semi-chiusa adiacente al capannone, che la pollina percorre con andamento a zig-zag dall'alto verso il basso. Per l'essiccazione della pollina si sfrutta l'aria convogliata all'esterno del capannone dai ventilatori installati a parete. Per le caratteristiche descritte si ritiene che la tecnica vada considerata MTD e consegue le migliori performance ambientali quando il trattamento di ventilazione è ben controllato ed i tempi di disidratazione sono ridotti.

#### **4.2.1. Sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina**

**Fattore di emissione:** 0,315 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno (sistema di riferimento)

**Classificazione:** non è tipologia MTD. Può essere considerata MTD solo con rimozione frequente della pollina verso vasca o concimaia coperta.

#### **4.2.2., 4.2.3. Sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina con aerazione della pollina**

**Fattore di emissione:** 0,125 kg NH<sub>3</sub> / posto per anno se con tubazioni  
0,110 kgNH<sub>3</sub> /posto per anno se con insufflazione da pavimento

**Classificazione:** sono tipologie MTD

**Valutazione delle tecnologie:** La distribuzione degli spazi interni al capannone sono gli stessi della tipologia 4.2.1., ma sono presenti sistemi di pre-essiccazione della pollina (tubi forati collegati a ventilatori – tipologia 4.2.2. o insufflazione di aria dal pavimento – tipologia 4.2.3.)

#### **4.2.4. Sistemi ad aviario**

**Fattore di emissione:** 0,090 kgNH<sub>3</sub> / posto per anno

**Classificazione:** è tipologia MTD sia che abbia o meno l'insufflazione di aria sui nastri utilizzati per la rimozione frequente della pollina.

**Valutazione della tecnologia:** gli aviari non sono riconducibili a tipologia standardizzata e possono assumere configurazioni assai diverse. Il requisito fondamentale è quello della presenza di nastri trasportatori sotto i posatoi disposti su più piani per la rimozione frequente della pollina. Ai fini delle emissioni è ovviamente preferibile la presenza di sistemi di insufflazione dell'aria sui nastri o l'abbinamento degli aviari con tunnel esterni di essiccazione della pollina.

### 5.3.3 Avicoli da carne

**4.3.1. Ricoveri a ventilazione naturale con pavimento interamente ricoperti da lettiera e con abbeveratoi antispreco per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di bagnamenti della lettiera stessa in tutta l'area adiacente e di conseguenti fermentazioni putride, fonte a loro volta di incremento di emissioni.**

**Classificazione:** è una tecnologia MTD

**4.3.2. Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale e abbeveratoi.**

**Classificazione:** è una tecnologia MTD

**Valutazione delle tecnologie:** Il riconoscimento come MTD della ventilazione forzata, pur con il negativo effetto sul bilancio energetico dell'allevamento (diversamente dagli allevamenti di suini all'ingrasso) va ricondotto all'esigenza di garantire condizioni di benessere per gli avicoli impossibili da ottenere nella pianura padana solo con la ventilazione naturale.

La ventilazione forzata va anche ritenuta fondamentale per garantire il mantenimento di lettiera asciutta nei capannoni (da cui dipende l'impatto ambientale).

### 5.3.4 Lo stoccaggio della pollina e della lettiera avicola

Nell'affrontare il problema dello stoccaggio le Linee Guida affermano che *“è MTD per gli stoccaggi esistenti e per quelli di nuova realizzazione rispettare tutte le disposizioni locali su sicurezza, distanze, capacità, ai fini della tutela dei corpi idrici e del suolo”*. Viene inoltre ribadito il rispetto delle norme del DM 7 aprile 2006 e, per il Veneto, la DGRV n. 2495/2006 e la DGRV n. 2439/2006.

### Stoccaggio dei materiali palabili

Per il comparto avicolo nelle Linee Guida ministeriali si elencano le seguenti tipologie:

**6.1.2. Lo stoccaggio in ricoveri coperti, con un pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione (per le polline essiccate di avicoli)**

**Classificazione:** è tipologia MTD

**6.1.3. L'accumulo temporaneo in campo, con posizionamento del cumulo lontano da recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili (per la pollina di avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni).**

**Classificazione:** è tipologia MTD

Per la definizione delle tecniche MTD per lo stoccaggio dei liquami avicoli si deve far riferimento a quanto previsto dal DM 27 gennaio 2007 per i suini, pur ribadendo che le tipologie di allevamento delle galline che producono liquami non sono MTD.

### 5.3.5 La distribuzione degli effluenti degli allevamenti avicoli

Non sono state definite tecniche MTD per la distribuzione delle deiezioni palabili: il DM 27 gennaio 2007 prevede che **comunque sia fatta la distribuzione, se l'interramento avviene entro 24 ore, è MTD.**

### 5.4 Tecniche di gestione

Nell'impossibilità di intervenire sulle strutture di allevamento il miglioramento ambientale può essere ottenuto anche con le tecniche gestionali.

Tra le *buone pratiche di gestione* dell'allevamento:

- Programmi di informazione e formazione del personale.
- Accurata registrazione dei consumi di energia, acqua, mangimi, etc.
- Predisposizione di piani di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti.
- Predisposizione di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per la *gestione delle risorse idriche ed energetiche*:

- Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione.
- Controlli periodici della pressione degli abbeveratoi.
- Controlli frequenti e manutenzione della rete idrica.
- Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente.
- Corretta regolazione dei bruciatori e omogenea distribuzione dell'aria calda nei ricoveri.
- Coibentazione dei ricoveri.
- Ricorso il più ampio possibile alla ventilazione naturale.
- Ottimizzazione progettuale dell'impianto ventilazione forzata.

Per le *tecniche di nutrizione* degli animali:

- Alimentazione per fasi.
- Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi.
- Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi.
- Integrazioni della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile.
- Integrazione della dieta con altri additivi alimentari.

Ciò ovviamente comporta un corretto Piano di Monitoraggio Aziendale.

## INDICE

PREMESSA .....	1
1. CRITERI GENERALI PER L'ASSOGGETTAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA.....	2
1.1 Definizione di "potenzialità massima" e calcolo della consistenza numerica negli allevamenti .....	2
1.2 Casi Particolari .....	3
1.3 DM 29 gennaio 2007 " Linee guida per l'individuazione delle MTD" .....	5
2. RAPPORTO TRA NORMATIVA IPPC E ALTRE NORMATIVE.....	6
2.1 D. Lgs 4/2008: Valutazione di Impatto Ambientale .....	6
2.2 DM. 7 aprile 2006: Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento .....	7
2.3 Biosicurezza Aviarica .....	7
2.4 Regolamento n. 166/2006 Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR ....	8
3. MODALITA' PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA AIA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI .....	9
3.1 Autorizzazione Integrata Ambientale.....	9
3.2 Autorità competente .....	9
3.3 AIA provvisoria, scadenze e modulistica.....	9
3.4 Durata dell'AIA.....	11
3.5 Procedura in caso di modifiche .....	11
3.6 Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale procedimento amministrativo di cui all'art. 5 del D.lgs n. 59/2005.....	12
3.7 Criteri di valutazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).....	14
3.8 Conferenza dei servizi (CdS) .....	14
3.9 Quadro sanzionatorio .....	15
4. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	16
4.1 Informazioni Generali - SCHEDE A .....	16
4.2 Dati e notizie sull'impianto prima delle modifiche proposte per l'adeguamento alle MTD - SCHEDE B.....	19
4.3 Dati e notizie sull'impianto da autorizzare - SCHEDE C (solo allevamenti esistenti che intendono intervenire sulla struttura adeguandola ad una MTD).....	25
4.4 Proposta impiantistica di miglioramento ed effetti ambientali - SCHEDE D.....	26
4.5. Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio - SCHEDE E.....	27
4.6 Sintesi non tecnica.....	28
4.7 Gestione degli effluenti .....	28
5. COMMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI E INDIRIZZI DI APPLICABILITÀ DELLE BAT .....	29
5.1 MTD per il comparto suinicolo .....	29
5.1.1 MTD per il reparto ingrasso e gestazione .....	29
5.1.2 Le tecnologie più diffuse in Veneto per i reparti accrescimento/ingrasso .....	33
5.1.3 MTD per scrofe in sala parto.....	33
5.1.4 Le tecnologie più diffuse nel Veneto per le scrofe in sala parto .....	34
5.1.5 MTD per suini in post-svezzamento .....	35
5.1.6 Le tecnologie più diffuse in Veneto per i suini post-svezzamento .....	36
5.1.7 MTD Per la distribuzione dei liquami.....	36
5.2. Interventi strutturali per l'applicazione di MTD in allevamenti suinicoli .....	37
5.3. Le MTD per il comparto avicolo.....	38

5.3.1 Gestione del microclima nei locali di ricovero degli avicoli .....	38
5.3.2 Galline ovaiole .....	38
5.3.3 Avicoli da carne .....	41
5.3.4 Lo stoccaggio della pollina e della lettiera avicola .....	41
5.3.5 La distribuzione degli effluenti degli allevamenti avicoli.....	42